

Modello Organizzativo

ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.

sede legale e direzione generale in 39100 Bolzano, via del Macello, 55

ABI 05856.0

codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 00129730214

www.volksbank.it



Titolo: Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Versione: 17 in www.volksbank.it

Data: approvato in Organismo di Vigilanza in data 27/01/2026.

Destinatari:

- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- Consiglio d'Amministrazione della Banca Popolare dell'Alto Adige
- Unità Organizzative dell'Organigramma di Banca Popolare dell'Alto Adige
- Soggetti Terzi tenuti ad osservare gli obblighi ed i divieti di condotta previsti nel Modello

Responsabile: Andrea Barbolini

Segreteria di Redazione: Micol Piovesan

Documento: Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001_versione 17.docx



PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1. Quadro normativo.....	8
1.2. Reati presupposto della responsabilità amministrativa	9
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati	10
1.4. Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001	14
1.5. Autori del reato – Soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione o vigilanza	16
1.6. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa	17
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE.....	19
2.1. Riferimenti per il settore bancario - Le "Linee Guida" dell'ABI	19
2.2. Adozione del Modello	20
2.3. Finalità del Modello	23
2.4. Struttura del Modello	24
2.5. Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello	26
2.6. Diffusione del Modello	29
2.7. Il Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e le società del Gruppo BPAA	30
3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA	32
3.1. Modello di governo societario.....	32
3.2. L'assetto di corporate governance	32
3.3. Organi e funzioni di Società	33
3.3.1. L'Assemblea dei soci	33
3.3.2. Il Consiglio di Amministrazione.....	34
3.3.3. Organi consiliari o misti.....	34
3.3.4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione	35
3.3.5. Il Collegio sindacale	36
3.3.6. La Direzione generale.....	36
3.3.7. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	36
3.3.8. La Società di revisione legale dei conti.....	36
3.4. Rappresentanza della Società e firma sociale	37
3.5. Il Sistema dei Controlli Interni (SCI)	37
3.5.1. I controlli di linea	38
3.5.2. I controlli sulla gestione dei rischi	39
3.5.3. I controlli di conformità.....	39
3.5.4. L'attività di revisione / Internal Audit	39
3.5.5. Il Comitato Controlli Interni	40
3.5.6. L'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001)	40
3.5.7. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO).....	40
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs. 231/2001 E IL SUO REGOLAMENTO	42
4.1. Assetto strutturale dell'Organismo di Vigilanza	42
4.2. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	42

4.3.	Requisiti soggettivi di eleggibilità	44
4.4.	Vicende modificative del rapporto	45
4.4.1.	Revoca.....	45
4.4.2.	Sospensione	46
4.4.3.	Temporaneo impedimento.....	46
4.4.4.	Recesso.....	47
4.5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	47
4.6.	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	48
4.6.1.	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e al sistema delle deleghe	49
4.7.	Gestione	51
5.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	53
5.1.	Principi generali.....	53
5.2.	Provvedimenti disciplinari.....	53
5.2.1.	Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi	53
5.2.2.	Dirigenti.....	56
5.2.3.	Dirigenti con responsabilità strategiche	56
5.2.4.	Amministratori.....	57
5.2.5.	Sindaci	57
5.2.6.	Consulenti, <i>partners</i> e fornitori.....	57
	PARTE SPECIALE	58
6.	REATI E COMPORTAMENTI A RISCHIO.....	59
6.1.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	61
6.1.1.	Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001	61
6.1.2.	Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001	69
6.1.3.	Comportamenti a rischio.....	84
6.1.4.	Obblighi / Divieti di condotta	86
6.2.	REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO	89
6.2.1.	Comportamenti a rischio.....	98
6.2.2.	Obblighi di condotta	99
6.3.	REATI SOCIETARI	101
6.3.1.	Comportamenti a rischio.....	118
6.3.2.	Obblighi di condotta	119
6.4.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	123
6.4.1.	Comportamenti a rischio.....	131
6.5.	REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA.....	136
6.5.1.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.....	136
6.5.2.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	151
6.5.3.	Comportamenti a rischio.....	156
6.5.4.	Obblighi / Divieti di condotta	158
6.6.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	164
6.6.1.	Comportamenti a rischio.....	169

6.6.2.	Obblighi/Divieti di condotta	169
6.7.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	172
6.7.1.	Obblighi di condotta	172
6.7.2.	Divieti di condotta	173
6.8.	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	174
6.8.1.	Obblighi / Divieti di condotta	181
6.9.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	183
6.10.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	187
6.10.1.	Comportamenti a rischio	194
6.10.2.	Obblighi / Divieti di condotta	195
6.11.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	197
6.11.1.	Delitti contro la personalità individuale	197
6.11.2.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	206
6.11.3.	Comportamenti a rischio	207
6.11.4.	Obblighi di condotta	208
6.12.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	210
6.12.1.	Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)	210
6.12.2.	Reati Transnazionali - L. 16 marzo 2006 n. 146	217
6.12.3.	Comportamenti a rischio	222
6.13.	REATI AMBIENTALI	224
6.13.1.	Comportamenti a rischio	242
6.13.2.	Obblighi / Divieti di condotta	243
6.14.	REATI DERIVANTI DA IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	244
6.14.1.	Comportamenti a rischio	247
6.14.2.	Obblighi di condotta	248
6.15.	RAZZISMO E XENOFOBIA	250
6.15.1.	Comportamenti a rischio	251
6.15.2.	Obblighi e divieti di condotta	252
6.16.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	254
6.16.1.	Comportamenti a rischio	256
6.16.2.	Obblighi e divieti di condotta	257
6.17.	REATI TRIBUTARI	258
6.17.1.	Comportamenti a rischio	270
6.17.2.	Obblighi e divieti di condotta	272
6.18.	CONTRABBANDO	276
6.18.1.	Comportamenti a rischio	280
6.18.2.	Obblighi e divieti di condotta	281

6.19.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI....	283
6.20.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE / RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI...	292
6.20.1.	Comportamenti a rischio.....	302
6.20.2.	Obblighi/Divieti di condotta	303
7.	MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO	305

PARTE GENERALE



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Alcune tra le più gravi forme di criminalità economica sono oggi manifestazioni di criminalità d'impresa. Il ragguardevole incremento di tale fenomeno ha indotto il legislatore italiano a superare il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, dovendosi ammettere che, ormai, la *societas* può (e spesso vuole) delinquere ¹.

Con l'emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), il legislatore delegato ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura, per l'appunto, forme di responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che vi rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quelli ².

Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso.

E in effetti, il naturale ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, che scaturisce dal quadro generale tratteggiato dal D.Lgs. n. 231/2001, è l'impresa in cui la commissione dei reati derivi non necessariamente da una specifica volontà sociale ma essenzialmente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali. Obiettivo primario ricercato dal legislatore è, pertanto, quello di favorire una cultura d'impresa in cui sia forte la vocazione preventiva, tesa a minimizzare il rischio che determinati reati, specificamente previsti, possano essere commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, il D.Lgs. n. 231/2001

¹ In ossequio all'antica massima giuridica latina, il nostro ordinamento non ammetteva che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva, infatti, che l'art. 27 della Costituzione - che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale - impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad un soggetto che non fosse una persona fisica. La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., per il pagamento della multa o della ammenda nell'ipotesi di insolubilità del dipendente condannato.

² La responsabilità in capo agli enti, prevista dal Decreto e che il legislatore denomina "amministrativa", è di fatto un nuovo tipo di responsabilità che ha forti analogie con la responsabilità penale. Ciò che, in particolare, rende questo nuovo tipo di responsabilità (quasi un *tertium genus*) molto prossima a quella penale è non soltanto la circostanza che il suo accertamento avvenga nell'ambito del processo penale, quanto che essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato, con la conseguenza che l'ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata (cfr. Corte Cassazione, sez. II penale n. 3615/2006). Sono esonerati dall'applicazione del decreto in commento soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici.

trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia: Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione europea; Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Nella presente versione del Modello Organizzativo tutti i precedenti riferimenti alle parole "Comunità europee" sono stati sostituiti con le parole "Unione europea", come disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

1.2. Reati presupposto della responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativo-penale dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il limite fondamentale consiste nel **numero chiuso dei reati (c.d. reati presupposto)** per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere in sede penale. Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della P.A., la responsabilità dell'ente è stata successivamente estesa – per effetto di autonomi interventi legislativi del Parlamento – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi. Alla data di approvazione del presente documento, i reati dalla cui commissione tale responsabilità può discendere sono quelli elencati agli articoli da 24 a 25-*duodevicies*.del Decreto ³:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);

³ Vedi *amplius, infra*, "Parte Speciale" del presente Modello.

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

A caratterizzare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è l'applicazione all'ente di una **sanzione pecuniaria commisurata per quote** (art. 10 del Decreto). Nella commisurazione della sanzione il giudice penale determina il numero delle quote (non inferiore a cento e non superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto (valutabile a norma dell'art. 133, comma 1, c.p.), del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice determina altresì il valore unitario delle quote (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), tenuto conto

delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente destinatario della sanzione, allo scopo di assicurarne l'efficacia (art. 11 del Decreto).

La sanzione pecuniaria (che, in ragione di quanto sopra esposto, va da un minimo di € 25.800,00 a un massimo di € 1.549.000,00) può essere ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se (art. 12 del Decreto):

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui l'ente abbia invece tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, si applicano, unitamente alla sanzione pecuniaria, **sanzioni interdittive** quali (art. 9, comma 2):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata a prevenire illeciti del tipo di quello commesso);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione - eventualmente limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni -, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni; hanno sempre ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e, in base al principio di legalità e tassatività che le contraddistingue, si applicano in relazione ai reati per i quali esse sono

espressamente previste ⁴. Oltre che al ricorrere delle condizioni dianzi citate, esse si applicano in caso di reiterazione degli illeciti, quando, cioè, l'ente - già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato - ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13, comma 3). Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini (Capo III, Sezione IV del Decreto, art. 45 e ss.), quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità a carico dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Sul punto, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga valevole per il settore bancario e dell'intermediazione finanziaria. Relativamente alle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettera a) (interdizione dall'esercizio dell'attività) e lettera b) del D.Lgs. n. 231/01 (sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito), gli articoli 97-*bis* TUB e 60-*bis* TUF ne dispongono infatti il divieto dell'applicazione in via cautelare rispettivamente alle banche e a Sim, Sgr, Sicav e Sicaf. Alle medesime sanzioni non si applica, altresì, l'art. 15 del Decreto (commissariamento in luogo della misura cautelare interdittiva).

Nel caso di contestazione di uno dei reati di cui al Decreto, TUB e TUF prevedono altresì uno specifico iter procedurale (comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'illecito amministrativo, facoltà di presentare relazioni scritte da parte degli enti di controllo in questione e possibilità, da parte del giudice, di disporre l'acquisizione dagli stessi enti di controllo, in ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, ovvero dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo).

Qualora le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto vengano irrogate dal giudice con sentenza definitiva, la banca (o Sim, Sgr o Sicav) condannata, dovrà altresì uniformarsi agli atti - previsti dal titolo IV TUB (ovvero IV, capo II TUF) - che Banca d'Italia e Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono a loro volta proporre o

⁴ Si tratta di sanzioni "particolarmente invasive e temute che, proprio per questo la legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi"; rispetto alle sanzioni pecuniarie, esse "possiedono in misura superiore la forza di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite e da preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa" (Relazione ministeriale ad D.Lgs. n. 231/2001, par. 6). "In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza [di condanna] deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione" (art. 69, comma 2 D.Lgs. 231/2001).

adottare, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela ovvero degli investitori.

Giova rilevare che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie - comunque ridotte nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto - le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della sentenza di condanna** che *può* essere disposta, a spese dell'ente, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, e la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, prevista come *conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente*.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto)⁵.

Quando invece l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (art. 21 del Decreto).

⁵ "L'ente che volontariamente impedisce l'azione e la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità. (...) La scelta di non far rispondere l'ente costituisce, quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto" (Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001, par. 12.2).

1.4. Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001

Presupposti perché un ente possa incorrere nella responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 – e che di conseguenza siano ad esso comminabili le sanzioni pecuniarie ed eventualmente anche interdittive dallo stesso Decreto previste – sono (art. 5, comma 1):

- a) che una persona che riveste posizione apicale all'interno dell'ente ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del decreto (art. 24 e ss.);
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o anche soltanto a suo vantaggio (quando, cioè, dal reato commesso, derivi per l'ente medesimo, indipendentemente dalla volontà dell'autore materiale del reato di favorirlo, un oggettivo vantaggio, sia esso patrimoniale – ad es. la realizzazione di un profitto – o non economico – ad es. una maggiore competitività nel mercato) ⁶;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una “colpa di organizzazione” (quando cioè l'ente non abbia istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

Affinché il reato eventualmente commesso dalla persona fisica (soggetto apicale o sottoposto) possa essere considerato estraneo alla politica aziendale e in alcun modo riconducibile a una “colpa di organizzazione”, il legislatore, con ciò valorizzando la funzione preventiva del sistema introdotto, ha previsto forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, qualora quest'ultimo dimostri, nel caso di reato commesso dal soggetto apicale (art. 6 del Decreto):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione (di seguito “il Modello”) idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) che sia stato istituito, all'interno dell'ente stesso, un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di cui al punto precedente;

⁶ *Interesse e vantaggio* hanno, rispettivamente, valenza soggettiva (riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato) e oggettiva (riferita ai risultati effettivi della sua condotta). L'indagine sulla sussistenza dell'interesse va esperita *ex ante*; quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, deve essere necessariamente *ex post*. In un giudizio finalizzato all'applicazione di una misura interdittiva – che postula l'ottenimento di un rilevante profitto per l'ente (art. 13, comma 1, lett. a) – avere accertato che la persona fisica abbia agito nell'interesse della società non basta; occorrerà che, dalla sua condotta, sia derivato, per quest'ultima, anche un vantaggio, che tale vantaggio si concretizzi in un profitto e che tale profitto sia di rilevante entità (quest'ultima parametrata, in giurisprudenza, di volta in volta o al suo valore assoluto ovvero rapportandone la consistenza alla situazione economica e alle dimensioni dell'ente).

- c) che le persone (soggetti in posizione apicale) abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione dell'ente ⁷;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso invece del sottoposto all'altrui direzione, all'ente non sarà ascrivibile la responsabilità dipendente dal reato da questi commesso, quando il giudice non possa dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Inosservanza che si deve in ogni caso ritenere esclusa quando, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 del Decreto).

Requisito indispensabile perché, dall'adozione del modello, derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente, è che esso venga efficacemente attuato. A tal riguardo, l'art. 7, comma 4 del Decreto recita: "L'efficace attuazione del modello richiede: a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello**" ⁸.

In ogni caso non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che ha commesso il reato (sia essa apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Ove, diversamente, sia riscontrabile un interesse solo "prevalente" nell'autore del reato, o nel terzo, ciò non produce esenzione da responsabilità per l'ente, bensì la riduzione della pena ex art. 12, nonché l'inapplicabilità della sanzione interdittiva ex art. 13, ultimo comma del Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). Inoltre, per gli enti aventi la sede principale in Italia, la responsabilità amministrativa sussiste anche per i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

⁷ Tanto più il Modello sarà *efficace* tanto più riuscirà a mettere il soggetto attivo del reato nella condizione di realizzare la condotta penalmente rilevante solo allorché riesca a aggirare fraudolentemente il Modello e gli organi di controllo (vedi anche, *infra*, par. 1.6, nota 10).

⁸ Cfr. *infra*, rispettivamente, par. 2.5 e capitolo 5 della parte generale del presente Modello.

1.5. Autori del reato – Soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione o vigilanza

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che svolgono funzioni di vertice riguardanti la rappresentanza, l'amministrazione e la direzione dell'ente (in quest'ultimo caso anche in relazione ad una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale).

La **rappresentanza** costituisce la legittimazione ad emettere o a ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dell'ente e si può distinguere in rappresentanza legale, quando riguarda l'esercizio della potestà dell'ente, e rappresentanza gestoria quando attenga all'esercizio dell'attività svolta dall'ente. L'**amministrazione** attiene all'attività decisionale delle strategie d'impresa, di disposizione dei beni e di organizzazione degli atti negoziali, e all'esercizio della gestione della società con poteri di iniziativa, organizzazione, decisione e di rappresentanza nella gestione. Il codice civile all'art. 2380-*bis* prevede che la gestione dell'impresa spetti "esclusivamente agli amministratori, i quali compiono operazioni per l'attuazione dell'oggetto sociale". La **direzione** è attività di attuazione di direttive strategiche e di organizzazione dell'attività.

I soggetti che tali funzioni svolgono si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'ente e, stante il rapporto di immedesimazione organica con esso, ne rappresentano la volontà in tutti i suoi rapporti esterni (nel caso della scrivente Banca sono soggetti apicali il Presidente, i Consiglieri d'amministrazione, il Direttore generale, i Direttori centrali, i Dirigenti con responsabilità strategiche)⁹.

La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001 al par. 3.2, lett. a) esclude i Sindaci dal novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente. Ciò in virtù del significato che il legislatore ha attribuito al termine "controllo" di cui al sopra citato art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, inteso

⁹ Per "Dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono "i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa" (Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate).

in quanto intimamente connesso alla funzione gestoria, come indice di dominio sull'ente, e non già esercitato sulla attività di gestione. Tuttavia, tenuto conto del peculiare ruolo che la legge attribuisce al Collegio sindacale, in relazione al compito di controllo di legalità e di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. e a quanto previsto all'art. 2407 del medesimo codice civile, laddove si individua una responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, e considerando altresì il potere di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 2406 c.c., si ritiene che il presente Modello debba rivolgersi anche ai Sindaci per i quali è comunque possibile concorrere con gli apicali nella commissione di reati presupposto o agevolarne la commissione.

La seconda categoria di persone, contemplata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, è invece rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti collocati in posizione "apicale". In detta categoria di persone – che comprende tutti i dipendenti e i collaboratori della Banca che non siano soggetti apicali nel senso dianzi precisato – rientrano anche i soggetti che occupano nell'organigramma dell'impresa i livelli dirigenziali diretti alla gestione e svolgimento di attività esecutive, in quanto sottoposti in via gerarchica ai soggetti apicali che esercitano, su di essi, l'attività di controllo e di vigilanza.

1.6. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto (c.d. soggetti apicali), l'ente, gravato da una presunzione di responsabilità a suo carico, non risponde se prova che (art. 6):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il modello di organizzazione e di gestione;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), sarà invece la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato - attuato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, fermo restando che la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso, prima della commissione del reato da parte del sottoposto, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'Ente risponderà, perciò, non tanto per la commissione del reato in sé da parte di soggetti cosiddetti sottoposti, ma per averne acconsentito indirettamente la commissione, resa possibile da una serie di carenze o di negligenze "a monte" (mancata adozione di misure idonee a scongiurare o limitare il rischio di commissione dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente). L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Se, però, il reato è commesso da un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione del Modello non basta ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa; ad esso si richiede una prova di estraneità al reato più forte, dovendosi dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello, superandone, cioè, con l'inganno, tutti gli sbarramenti ¹⁰.

¹⁰ "Al riguardo è opportuno sottolineare che l'elusione fraudolenta non si esaurisce in un aggiramento volontario delle regole aziendali; essa presuppone la messa in opera di un artificio, di una forzatura precipuamente ed artatamente volta alla elusione del precetto" (circolare Abi, serie Legale n. 9 del 19 marzo 2004, "Linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche", pag. 17). Il Gip del Tribunale di Milano (Ordinanza del 27 aprile 2004) parla anche di frustrazione e perversione con l'inganno dell'intero sistema decisionale e di controllo dell'intera Società.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

2.1. Riferimenti per il settore bancario - Le “Linee Guida” dell’ABI

Come previsto dal Decreto, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a scongiurare i reati da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e di gestione, Banca Popolare dell'Alto Adige SpA ¹¹ di seguito anche “BPAA” o la “Società” o la “Banca” o anche “Volksbank”) ha espressamente tenuto conto - oltre che delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 231/2001 - delle “Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche” che, mantenendo costantemente elevato il livello di attenzione sulla materia in discorso, vi entrano con un altissimo grado di dettaglio, tenendo conto delle peculiari caratteristiche proprie del settore bancario (circolare ABI, serie Legale n. 16 del 22 maggio 2002 e successivi aggiornamenti).

Sul punto giova rilevare, con ABI, che, in ragione della disciplina speciale primaria e regolamentare ad esse applicabili, le banche sono società in cui la cultura del controllo è fortemente sviluppata.

Per esse l’Autorità di vigilanza ha reso obbligatorio un sistema integrato di controlli interni che permea l’intera attività aziendale, coinvolgendo soggetti diversi (collegio sindacale, società di revisione, ecc.) e attivandosi su più livelli: controlli di linea, controlli sui rischi, controlli di conformità, *Internal Audit*.

Tale sistema – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato - mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

A tal fine, le banche assicurano la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo e mirano ad evitare situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze; sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabiliscono attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurano

¹¹ Nuova ragione sociale deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 novembre 2016, come da verbale del Notaio Elio Villa, rep.n.42.453 raccolta n. 20.115, registrato a Bolzano in data 12 dicembre 2016, al n. 14357 Serie 1T.

sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo; consentono la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

Ogni banca effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento della banca in operazioni di riciclaggio di denaro sporco; un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o da inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni.

Questi principi pervadono tutta l'attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata e in uscita, l'affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.

Le banche sono così dotate di complessi sistemi di regole interne che assolvono alla funzione, fra le altre, di:

- organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe;
- regolamentare e documentare le attività che si svolgono all'interno della società;
- gestire i rapporti tra i vari attori del Sistema dei Controlli Interni;
- disciplinare i flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

“Una simile rete di controlli e verifiche, insieme alla procedimentalizzazione delle attività e dei processi decisionali - scrive l'ABI nelle proprie linee guida, cui si rinvia integralmente per quanto qui non ribadito -, costituisce un sistema in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. n. 231/2001” (Circ. serie Legale n. 9 del 19 marzo 2004, pag.15).

2.2. Adozione del Modello

Banca Popolare dell'Alto Adige SpA, pur disponendo di un sistema di regole coerente e funzionale (oltre che alle finalità per cui esso è stato creato, anche, in astratto, alla prevenzione dei reati che, in base ad una valutazione di *risk assessment*, potrebbero commettersi nel suo interesse o a suo vantaggio), ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e gestione che risponda alle finalità e alle più incisive prescrizioni per esso espressamente richieste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che la sua adozione rappresenti anche un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti di vertice, i dipendenti e i collaboratori della Società e per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad

esempio clienti, soci, fornitori, *partners*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività in e/o con Banca Popolare dell'Alto Adige, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Contestualmente all'approvazione del Modello da parte del Consiglio di amministrazione della Banca, viene nominato l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") in attuazione di quanto previsto dal Decreto, avente i requisiti di professionalità, indipendenza e continuità d'azione e con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sulla osservanza del presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento, come meglio descritto nei paragrafi successivi (*infra*, cap. 4).

Il Modello Organizzativo fa riferimento al sistema strutturato e organico di norme, procedure operative ed informatiche e controlli in vigore nella Banca, adottato in conformità alla normativa primaria e secondaria di riferimento per gli intermediari bancari e finanziari e che, a titolo d'esempio, si può individuare nel seguente elenco, comunque non esaustivo:

- Decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 385 (TUB) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e successive modifiche;
- Direttive 2004/39/CE DIR 2006/73/CE (le "Direttive MiFID" o *Markets in Financial Instruments Directive*) sostituite, dal 3 gennaio 2018, dalla nuova Direttiva MiFID II (2014/65/EU) insieme alla MiFIR o *Markets in financial instruments regulation* (Regolamento EU n. 600/2014);
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"), integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (c.d. "correttivo" al TUSL)
- Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", con le modifiche da ultimo apportate dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
- Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 articolo 12 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”;
- Legge 20 novembre 2017, n. 167 articolo 5 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 “Disposizione di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b) e 17, della Legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 107, “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
- Legge 3 maggio 2019, n. 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”;
- Legge 21 maggio 2019, n. 43 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”;
- Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica);
- Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;
- Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativi alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante in diritto penale;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.184 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le

falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”;

- Legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”;
- Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 recante la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;
- Legge n. 90 del 28 giugno 2024 recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;
- Legge n.114/2024 del 9 agosto che dispone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformula il reato di traffico di influenze illecite.

2.3. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da Banca Popolare dell’Alto Adige si prefigge lo scopo di affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell’interesse o vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Banca;
- al *controllo* che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, disposizioni, procedure organizzative, gestionali e di controllo che danno vita al Modello che la BPAA, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. In particolare, attraverso l’individuazione delle c.d. “**aree a rischio**”, ovvero delle attività o funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati ex D.Lgs. n. 231/2001, la Banca è in grado di commisurare i **presidi** da adottare con l’obiettivo di garantire che i rischi di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente siano ridotti ad un “livello accettabile”, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all’interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto, risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle diverse linee guida elaborate e codificate dalle principali associazioni di categoria, appare in linea con la prevista

esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto). Il Modello realizzato integra così, completandolo, un efficace sistema generale di controllo preventivo, le cui componenti essenziali sono (o discendono da):

- un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;
- una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;
- uno stato di verificabilità, tracciabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;
- un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- un obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;
- una presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- un Codice etico e un Codice comportamentale e disciplinare aziendale.

2.4. Struttura del Modello

Il documento si articola in due parti:

- una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i tratti normativi essenziali del Decreto, le componenti fondamentali del Modello di organizzazione e gestione - tra cui l'Organismo di Vigilanza e il suo regolamento -, il sistema sanzionatorio per le ipotesi di

inosservanza delle prescrizioni del Modello stesso, nonché l'assetto di corporate governance di Banca Popolare dell'Alto Adige.

- una parte speciale in cui sono descritti e analizzati gli aspetti specifici – ulteriori rispetto all'assetto di corporate governance - del modello di BPAA. Tali sono:
 - le categorie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001 (riproduzione testuale degli articoli da 24 a 25-*duodevicies* con, evidenziate, le sanzioni pecuniarie e/o interdittive comminate);
 - le fattispecie di illecito presupposto a cui si applica il Decreto;
 - le aree a rischio interessate e i principi di controllo e di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che operano in Banca e che sono distintamente richiamati e descritti per ciascuna delle attività sensibili (si tratta di norme precise di comportamento - obblighi/divieti - che i destinatari del Modello devono rispettare nei rapporti con la Banca, in ciascuna delle aree/attività sensibili potenzialmente interessate dalla commissione di detti reati ed espressamente individuate);
 - la mappatura dei rischi realizzata per categorie di reato e per singole fattispecie di reato presupposto potenzialmente configurabili in relazione alle attività sensibili della Banca, tenuto conto della sua specifica organizzazione.

Benché in esso soltanto richiamato, costituisce altresì, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Modello, il **Codice Etico**, adottato a salvaguardia della reputazione e dell'immagine della Banca e composto essenzialmente dalle linee guida circa la condotta che la Banca si attende dai propri dirigenti e collaboratori, tenuto conto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano il settore bancario, nell'assunto che tali *standard* comportamentali salvaguardino anche le altre categorie di soggetti coinvolte (clienti, azionisti, fornitori, ecc.).

Inoltre, costituiscono protocolli operativi atti a prevenire i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e costituiscono anch'essi parte integrante del Modello organizzativo adottato dalla Banca, i documenti aziendali per la gestione e il controllo del sistema informativo previsti dall'allegato "A" al Capitolo 4, Titolo IV, Parte Prima, delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia), il Modello Organizzativo Privacy e la normativa interna in osservanza del **TUSL** (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ¹².

¹² Vedi *amplius*, parte speciale, par. 6.6.

2.5. Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello

L'art. 7, comma 4 del Decreto stabilisce che, *per una efficace attuazione del Modello* adottato, l'Ente dovrà verificare periodicamente l'adeguatezza dello stesso, nonché modificarlo nel caso in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni previste, oppure quando intervengano dei mutamenti afferenti all'organizzazione o all'attività dell'ente, in modo tale da tenerlo aggiornato alla nuova situazione strutturale. In particolare, il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: che non siano state poste in essere azioni non in linea con il Modello e che, in particolare, siano stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente viene verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

A seguito delle verifiche summenzionate, l'Organismo di Vigilanza redige una relazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di amministrazione della Banca, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), le modifiche e le integrazioni che, successivamente alla sua adozione, si rendessero necessarie al mantenimento nel tempo della sua efficacia, sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione della Società, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Specifici ruoli e responsabilità – anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, segnatamente con riferimento all'obbligo di indirizzare ad esso i flussi informativi loro periodicamente richiesti o in quanto destinatari di eventuali specifiche richieste di verifica da parte dell'Organismo - sono inoltre attribuiti alle **funzioni aziendali di controllo** di seguito indicate:

Internal Audit

La funzione di Internal Audit è incaricata delle attività di controllo di “terzo livello” attraverso le quali vigila il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi; essa inoltre è strutturata per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del complessivo sistema di controllo interno della Banca; essa opera in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e metodologiche aggiornate con continuità.

Compliance

La funzione Compliance opera in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e metodologiche aggiornate con continuità, essa presidia i rischi normativi e reputazionali e verifica nello specifico che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di leggi e regolamenti applicabili alla Banca.

Risk Management

La funzione di Risk Management garantisce che ogni rischio, cui la Banca è o può essere esposta, sia correttamente identificato ed analizzato e assicura in tal modo che ogni rischio di rilievo per la Banca sia adeguatamente misurato o stimato nonché monitorato, al fine di fornire ogni elemento utile – quantitativo e qualitativo – per sviluppare strategie per gestirlo secondo una logica integrata con il Sistema dei Controlli Interni.

Risk Management redige un programma degli interventi, redatto in conformità al Mandato della funzione, svolto in coerenza a quanto previsto dal piano di Risk Management approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Risk Management presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, sulle carenze riscontrate e sul generale profilo di rischio della Banca, oltre a un report trimestrale sull'evoluzione dei principali rischi, in particolare rispetto al vigente RAF, e sulle criticità rilevate nelle attività di verifica svolte.

Antiriciclaggio

La funzione Antiriciclaggio, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019, verifica nel continuo che le procedure aziendali siano idonee per prevenire e contrastare i rischi di violazione di norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; essa opera in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza e nel rispetto di procedure organizzative e metodologiche aggiornate con continuità.

Alle **unità organizzative interne** è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi. Agli specifici fini del Decreto, le unità organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

Rinviando al funzionigramma tempo per tempo vigente per il dettaglio delle responsabilità a ciascuna di esse assegnato, mette conto menzionare in questa sede almeno le seguenti (elenco non esaustivo), e di riportarne in sintesi le rispettive *mission*:

Affari societari e legali

Affari societari e legali esegue gli adempimenti societari previsti dalla normativa vigente, gestisce i rapporti con i soci, assiste gli organi sociali, il Presidente, il Direttore Generale, curando i collegamenti tra gli organi stessi e le altre strutture organizzative. gestisce i reclami e coordina l'unità organizzativa Consulenza Legale che assiste la Banca su tutte le problematiche di natura legale direttamente e anche con l'ausilio di professionisti esterni.

Consulenza Legale

Fornisce assistenza e consulenza legale su tutte le tematiche di tipo contrattuale e attinenti l'attività bancaria e assicura assistenza per il sistematico aggiornamento sulle tematiche giuridico-legali d'interesse per la Banca, avvalendosi, se necessario, anche di consulenti esterni (escluso quelli di carattere giuslavoristico, previdenziale, fiscale e legato al recupero del credito).

Normativa & processi

Definisce la metodologia sottostante alla normativa interna Banca in coerenza con le normative regolamentari.

Assicura il proprio contributo alla definizione e all'aggiornamento dell'assetto organizzativo della Banca coerentemente con le strategie ed in linea con le normative di settore.

Monitora la definizione, l'ottimizzazione e l'aggiornamento dei processi aziendali da parte dei responsabili di processo.

Monitora le implementazioni derivanti da requisiti regolamentari che di volta in volta vengono gestite dalla Banca.

Definisce la metodologia da applicare alle normative interne cooperando con le strutture banca per indirizzarne la generazione ed aggiornamento.

Supporta i "process owner" nella mappatura ed aggiornamento dei processi e contribuisce alla mappatura di rischi e controlli con le strutture coinvolte.

Supporta il Servizio Sviluppo Personale segnalando eventuali nuove esigenze formative emergenti dall'analisi dei processi stessi in cooperazione con le strutture coinvolte.

Sicurezza

L'unità organizzativa Sicurezza presidia la salvaguardia del patrimonio informativo e fisico aziendale garantendo opportuni livelli di sicurezza logica, fisica e di sicurezza sul lavoro.

Servizio sviluppo risorse umane

Con riferimento al Decreto, il Servizio sviluppo risorse umane:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice comportamentale e disciplinare aziendale e del Codice Etico, nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia, con il supporto delle funzioni di Compliance e di Internal Audit, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

Tax Affair

Assicura per la Banca il rispetto degli adempimenti fiscali nel rispetto della normativa vigente. Svolge un'attività di consulenza alle Filiali e agli altri uffici della Direzione su tematiche di natura fiscale. Gestisce le controversie con l'Amministrazione Finanziaria mitigando gli effetti economici del contenzioso tributario.

2.6. Diffusione del Modello

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, BPAA assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso a tutti i livelli aziendali all'interno della propria organizzazione, determinando in tutti coloro che, in particolare, operano in nome e per conto della Banca nelle "aree a rischio" la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni. Tale opera di divulgazione e di sensibilizzazione è altresì rivolta ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Banca in forza di rapporti contrattuali con essa intercorrenti.

Per quanto detto, **destinatari del Modello** sono:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- c) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti (c.d. apicali) di cui alle lettere a) e b);

- d) tutti coloro che, più in generale, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Banca, pur non avendo un rapporto organico con essa.

In particolare, Banca Popolare dell'Alto Adige si rivolge a tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Banca al fine di:

- determinare in essi la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni richiamate dal Modello, in un illecito passibile di precise, determinate sanzioni;
- ribadire che Banca Popolare dell'Alto Adige non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici a cui essa si ispira e ai quali intende indefettibilmente attenersi.

L'attività di comunicazione (a mezzo di circolare interna) e di formazione (mediante *e-learning*, o webinar o formazioni in aula), differenziata e graduata in relazione alle mansioni concretamente esercitate, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accuratezza, accessibilità, continuità e - con particolare riguardo per i neoassunti - tempestività.

Tali attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e all'impatto che la normativa in esso richiamata ha sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. Tale attività di supervisione è svolta anche in relazione alla qualità del contenuto dei corsi e alla loro frequenza, sia in termini di erogazione sia in termini di partecipazione.

2.7. Il Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e le società del Gruppo BPAA

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società partecipata in ordine all'adozione ed all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, Banca Popolare dell'Alto Adige SpA, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante le proprie funzioni di controllo interno, la rispondenza dei Modelli delle società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

Nella predisposizione di essi, le società del Gruppo devono attenersi ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi

nonché di quelli espressi nel Codice Etico e nel Codice comportamentale e disciplinare della Banca.

Resta fermo che, fino a che il Modello di ciascuna delle società del Gruppo non sia approvato, esse operano secondo principi di corretta gestione societaria, adottando ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti.

L'avvenuta adozione del Modello in seno a ciascuna delle società del Gruppo deve essere comunicata alla funzione di conformità della Capogruppo mediante trasmissione di copia del Modello e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle attività sopra illustrate, le competenti funzioni di Capogruppo forniscono alle società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA

3.1. Modello di governo societario

Banca Popolare dell'Alto Adige è società per azioni e con modello "tradizionale" dell'organizzazione di governo societario; tale modello affida:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, la funzione di supervisore del governo societario e garante delle dialettiche dei poteri;
- al Consiglio di amministrazione, la supervisione strategica;
- alla Direzione generale, la gestione;
- al Collegio sindacale, il controllo con attribuzioni disciplinate dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.

3.2. L'assetto di corporate governance

Lo statuto sociale ¹³ individua, all'articolo 10, le seguenti funzioni di *governance*:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo, se nominato;
- il Collegio sindacale;
- la Direzione generale.

Operano inoltre, per previsione statutaria, tre Comitati con funzioni rispettivamente deliberative oppure consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione:

- il Comitato di credito (art. 31 dello Statuto Sociale);
- il Comitato rischi (art. 30 dello Statuto Sociale);
- il Comitato amministratori indipendenti (art. 20, commi 4 e 5, e art. 28, comma 2, lett. I dello Statuto Sociale) che, con funzioni non esecutive, vigila con autonomia di giudizio sulla gestione sociale.

¹³ Il vigente Statuto Sociale è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 4 marzo 2022.

L'assetto di corporate governance della Banca si realizza infine attraverso altre strutture e protocolli aziendali, tra cui rivestono particolare importanza:

- la società incaricata della revisione legale dei conti, secondo le previsioni di legge;
- la funzione di Internal Audit;
- la funzione di Compliance;
- la funzione Antiriciclaggio;
- la funzione di Risk Management;
- il Comitato Controlli Interni;
- il Dirigente Preposto;
- l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
- il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO);
- il complesso delle deleghe;
- il sistema di incentivazione e remunerazione;
- la procedura per la gestione del conflitto d'interesse;
- l'impianto dei flussi informativi.

3.3. Organi e funzioni di Società

L'organizzazione interna della Banca si articola in organi sociali, ognuno investito di proprie competenze. Nel sistema applicato da BPAA, ai soci organizzati in assemblea si affiancano gli organi deputati all'amministrazione, alla gestione e al controllo della Banca.

Informata a una chiara distinzione delle funzioni e ad un appropriato bilanciamento dei poteri, la *Corporate Governance* di Banca Popolare dell'Alto Adige è così di seguito sinteticamente articolata, conformemente allo Statuto Sociale.

3.3.1. L'Assemblea dei soci

Delibera in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto Sociale.

3.3.2. Il Consiglio di Amministrazione

È investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione le materie indicate dall'art. 28 dello Statuto.

Il Consiglio è composto da un numero variabile di amministratori determinato con le modalità stabilite nell'articolo 20 dello Statuto Sociale.

3.3.3. Organi consiliari o misti

Sono previsti i seguenti organi consiliari o misti:

Il Comitato Esecutivo

Qualora le complessità operative e dimensionali della Banca lo richiedano, l'art. 29 dello Statuto Sociale prevede che a questo organismo il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dallo statuto sociale alla sua esclusiva competenza, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Rischi

Esso svolge funzioni di supporto all'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni. Il Comitato Rischi è composto da tre a cinque componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove presente, un amministratore eletto dalle minoranze fa parte del Comitato Rischi. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Società. Il Comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme.

Il Comitato Amministratori Indipendenti

Gli Amministratori Indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Gli Amministratori Indipendenti sono organizzati in Comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto un numero minimo di tre e massimo di cinque amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sanciti dalle Istruzioni di Vigilanza, dallo Statuto, dal modello di governance e dalla best practice di Banca Popolare dell'Alto Adige. L'esistenza ed il permanere dei requisiti di indipendenza sono verificati sia in

ingresso che in costanza di mandato. Il Comitato è titolare di funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di operazioni in potenziale conflitto di interesse ed emette pareri all'Organo deliberante.

Il Comitato di Credito

È investito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni statutarie, di poteri deliberativi nella concessione del credito.

Il comitato si riunisce con frequenza settimanale per la trattazione e delibera in materia di concessione del credito, entro le facoltà e i limiti come indicato dal regolamento crediti, ivi incluso ogni provvedimento a valere di posizioni classificate "sotto osservazione", "incagliate" e "past due" nonché il passaggio a "sofferenza" e con definizione della perdita.

Per le partite eccedenti le proprie attribuzioni, il comitato istruisce le pratiche e formula pareri al Consiglio di amministrazione. Delle sue determinazioni, il comitato redige verbale e informa, anche per dati aggregati, nella prima adunanza utile, il Consiglio di amministrazione.

3.3.4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati consiliari. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto previsto nello statuto sociale.

Egli assolve alla funzione di *nuncius* nella relazione con il corpo sociale riunito in assemblea, presiede l'adunanza e adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla sede assembleare e un regolare svolgimento dell'adunanza secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

Il presidente provvede affinché a tutti gli amministratori siano assicurate le prerogative dell'"agire in modo informato". Egli convoca con ordine del giorno il Consiglio di amministrazione e, se nominato, il comitato esecutivo e ne coordina i lavori.

Il presidente è il legale rappresentante della Società, anche in giudizio, ed esercita la firma sociale libera.

3.3.5. Il Collegio sindacale

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci con mandato triennale rinnovabile. Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi – di cui uno presidente - e da due supplenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, anche regolamentare e statutaria, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca, su adeguatezza e funzionalità del Sistema dei Controlli Interni e con particolare riguardo al controllo dei rischi nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

3.3.6. La Direzione generale

È composta dal Direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori e con determinazione delle attribuzioni nel rispetto degli articoli 37 e 38 dello Statuto Sociale.

Il Direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione e rappresenta il vertice della struttura interna della Banca con supremazia gerarchica nei confronti del personale dipendente. Egli è dotato, per lettera dello statuto e per delibera consiliare, e subordinatamente ai vincoli preordinati dal conferimento di delega, di importanti poteri di gestione e di rappresentanza sociale in tutti i settori di attività della Banca.

3.3.7. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

È nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale. Il Dirigente preposto è investito delle attività ex legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio). Svolge le attività di presidio del Sistema dei Controlli Interni funzionali all'informativa contabile e finanziaria, attivandosi con le altre funzioni aziendali della Banca per la raccolta dei flussi informativi e delle attestazioni. Esso svolge le attività che gli consentono, unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di esprimere un giudizio di adeguatezza e di efficacia delle procedure amministrative e contabili.

3.3.8. La Società di revisione legale dei conti

È designata dall'Assemblea dei soci per il controllo contabile della Banca, secondo le previsioni di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio. L'incarico può essere revocato solo per giusta

causa con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

3.4. Rappresentanza della Società e firma sociale

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

La firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo nei confronti dei terzi.

La rappresentanza della Società può inoltre essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio di amministrazione a singoli Amministratori.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di amministrazione al Direttore generale, nonché a dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Per il compimento di determinati atti il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Società.

3.5. Il Sistema dei Controlli Interni (SCI)

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza nei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (p.es.: disposizioni di servizio);
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite, con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed in finanziamento al terrorismo;
- contenimento del rischio entro limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca (Risk Appetite Framework – “RAF”);

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali.

Il Sistema dei Controlli Interni di Banca Popolare dell'Alto Adige, sempre aggiornato coerentemente con le istruzioni di Vigilanza, coinvolge:

- un 1° livello che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nel continuo;
- un 2° livello che presidia il processo di gestione e controllo dei rischi, favorendo la diffusione della cultura dei rischi e dei controlli;
- un 3° livello che fornisce una valutazione indipendente sul disegno e sul funzionamento complessivo del Sistema dei Controlli Interni.

3.5.1. I controlli di linea

Sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività e sono effettuati dalle funzioni operative. Tali controlli sono elencati in appositi documenti, per quanto possibile incorporati nelle procedure informatiche, che costituiscono il "sistema dei controlli di linea", suddiviso per unità organizzative della rete commerciale e per unità organizzative interne (responsabili dei processi – "process owner"). Essi si riferiscono soprattutto al presidio del rischio operativo e del rischio di credito, essendo questi rischi quelli che riescono meglio ad essere gestiti dal management, eventualmente con interventi immediati.

Tutti i controlli di linea sono considerati parte integrante di ogni processo aziendale; vengono effettuati in via automatica, semi-automatica e manuale. Essi sono sottoposti periodicamente (tipicamente annuale) ad un'analisi critica, al cui esito vengono eventualmente implementati, dando la preferenza al progressivo sviluppo di controlli automatizzati e/o semi-automatici.

Il sistema dei controlli di linea (SCL) è in armonia:

- con le attività di controllo previste dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia (Sistema dei Controlli Interni – SCI -, compiti del Collegio sindacale);
- con il principio della separazione funzionale, che prevede che le attività di controllo facciano parte delle funzioni di controllo istituzionali;
- con l'obiettivo della Banca di limitare e adeguare le ispezioni alle reali necessità, focalizzando gli aspetti di maggiore rilevanza e di mirare al costante miglioramento anche sotto il profilo del rapporto costo/beneficio.

La funzione di Internal Audit vigila sulla tempestiva, completa e corretta esecuzione dei controlli di linea, mediante l'esecuzione di controlli "in loco" e a distanza, con il supporto di controlli automatici delle diverse procedure, al fine di appurare la regolarità formale e sostanziale nonché la bonifica

di eventuali carenze. In base ai risultati di questi controlli periodici Internal Audit sollecita, se necessario, il process owner interessati ad elaborare e realizzare i miglioramenti del caso, nonché ad attivare formazioni mirate del personale addetto.

Internal Audit informa semestralmente il Consiglio di amministrazione sulla situazione e sul funzionamento del Sistema dei Controlli di Linea (SCL).

3.5.2. I controlli sulla gestione dei rischi

Hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. I controlli sulla gestione dei rischi sono affidati alle unità organizzative:

- La funzione di Risk Management, incaricata di supervisionare i rischi dell'attività della Banca ed i metodi per la loro misurazione e gestione, di identificare i fattori di rischio e le informazioni da veicolare alle unità organizzative interessate, di formulare le proposte per l'ottimizzazione dei rapporti rischio-rendimento nei vari comparti;
- Unità organizzativa Analisi Crediti Anomali, incaricato di monitorare e gestire i rischi di credito.

Per il monitoraggio dei rischi di tasso e di mercato, dei rischi operativi e dei rischi di credito opera un sistema informatizzato dei controlli di linea che permette un'efficace misurazione e verifica dei rischi oggetto di relazione trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

3.5.3. I controlli di conformità

Verificano l'osservanza della normativa, anche regolamentare e aziendale nell'attività bancaria e di intermediazione finanziaria, al fine di minimizzare i rischi di perdite o di sanzioni per mancata osservanza di disposizioni di legge o da autoregolamentazione. I relativi controlli sono svolti della funzione di Compliance, secondo la Policy deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'attività di Compliance, che comprende la funzione Antiriciclaggio, è oggetto di dettagliata relazione annuale agli organi aziendali.

3.5.4. L'attività di revisione / Internal Audit

Controlla la regolarità operativa, individua andamenti anomali o violazioni delle procedure e della regolamentazione e valuta la funzionalità del Sistema dei Controlli Interni nel suo insieme, al fine di perseguire anche il rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

Internal Audit opera con autonomia di iniziativa e controllo e non dipende da alcuna unità organizzativa aziendale; l'auditor segue il piano audit valido per l'anno di riferimento e relaziona agli organi aziendali con frequenza semestrale sull'attività svolta. La funzione di Internal Audit nella Banca è disciplinata dal "Mandato di Internal Audit" ed applica il "Manuale operativo di Internal Audit".

3.5.5. Il Comitato Controlli Interni

Il Comitato ha lo scopo di supportare gli organi di vertice della Banca nella verifica periodica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, oltre che di garantire un maggior coordinamento e scambio informativo tra le funzioni aziendali di controllo. È composto dai responsabili delle funzioni aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio) e si riunisce periodicamente, di norma mensilmente e comunque almeno una volta a trimestre. Il Comitato assiste gli organi di vertice della Banca nella verifica periodica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema dei Controlli Interni.

3.5.6. L'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001)

Opera con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento

L'Organismo di Vigilanza riceve dalle funzioni di controllo regolare informativa/reportistica sui controlli da queste effettuati; l'OdV può altresì richiedere alle suddette funzioni ulteriori specifici controlli che ritenga necessario siano effettuati per la corretta gestione del Modello di organizzazione e gestione della Banca.

3.5.7. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)

Informa e fornisce consulenza alla Banca, nella sua qualità di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento, nonché alle persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità del titolare, in merito agli obblighi derivanti dalle normative sulla protezione dei dati personali.

Sorveglia l'osservanza delle normative sulla protezione dei dati personali, nonché delle politiche e dei modelli organizzativi in materia adottati dalla Banca, nella sua qualità di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione delle persone autorizzate al trattamento ed alle connesse attività di controllo.

Coopera con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per questioni connesse al trattamento di dati personali, tra cui la consultazione preventiva, e per consultazioni su qualunque altra questione.



4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs. 231/2001 E IL SUO REGOLAMENTO

4.1. Assetto strutturale dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Banca - l'Organismo di Vigilanza – dotato, a tale scopo, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui attribuzione si basa sul congiunto riscontro dei requisiti di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità.

L'Organismo di Vigilanza di Banca Popolare dell'Alto Adige è attualmente costituito da tre componenti:

- il Presidente del Collegio Sindacale;
- il Responsabile della funzione di Internal Audit;
- un avvocato penalista esterno alla Banca.

La Segreteria tecnica è incardinata presso la funzione di Compliance.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita nella misura di un triennio, rinnovabile. I suoi membri sono rieleggibili. La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

4.2. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere i compiti normativamente previsti, l'Organismo di Vigilanza di BPAA opera con autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'**autonomia** dell'organismo nel suo complesso si afferma attraverso la professionalità dei singoli componenti, in relazione alle mansioni loro affidate e alla concreta autonomia ed effettività dei poteri loro attribuiti quali membri dell'organismo in discorso, di fatto svincolato da riporti funzionali od autorizzativi ed estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici apicali.

L'**indipendenza**, benché non indicata espressamente dal D.Lgs. citato, si ricava, in via ermeneutica dal principio di effettività del controllo, giacché tale requisito sembra assurgere a

condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale. L'assenza di condizioni di "soggezione" nei confronti dei vertici operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, sono elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del modello. I compiti dell'OdV – che opera su un piano di imparzialità – sono dunque esclusivamente di vigilanza e controllo e la deliberazione del CdA che lo nomina gli attribuisce compiti e poteri che esso può esercitare con indipendenza nei confronti di tutte le funzioni della Banca.

Autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza ¹⁴ sono garantite:

- dal posizionamento, indipendente da qualsiasi funzione, all'interno della struttura organizzativa aziendale;
- dal possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri dell'OdV;
- dalle linee di riporto verso il Vertice aziendale attribuite all'OdV;
- dalla insindacabilità, da parte di alcun altro organismo o struttura aziendale, delle attività poste in essere dall'OdV;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di un proprio Regolamento;
- dal *budget* idoneo per l'assunzione di decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni e utilizzabile in autonomia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
- dai liberi e continui poteri di iniziativa, che è in ogni caso autodeterminata dall'Organismo medesimo per l'espletamento dei compiti di vigilanza assegnati dalla legge, e che rimane sottratta ad ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque esponente del soggetto vigilato ed in particolare del Consiglio di Amministrazione.

¹⁴ Indipendenza e autonomia si intendono riferite all'OdV in quanto organo collegiale, e non distintamente ai singoli membri. Sul punto, le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" di Confindustria di giugno 2021, in linea di continuità con le precedenti di marzo 2006 affermano (pag. 78) che: *"Peraltro, è ovvio che se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente - preferibilmente privi di ruoli operativi - da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità". "Del resto - precisa l'Abi - è insito nella logica societaria che vi siano dei soggetti ovvero delle funzioni che, pur essendo espressione formale della società (nel senso che sono i vertici di questa a nominarli), abbiano come funzione (dovere/potere) istituzionale di effettuare controlli sull'operato di chi li ha nominati: è questo il meccanismo che informa il sistema dei controlli societari di cui al codice civile; è questo il sistema che il d.lgs. n. 231/2001 ha fatto proprio allorché ha esplicitato che l'organismo deve essere 'dell'ente' "* (circolare Abi, serie Legale n. 9 del 19 marzo 2004, *"Linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche"*, pag. 25, nota 24). E, ancora, *"La sua composizione deve pertanto essere pensata per poter garantire una professionalità e managerialità che comprenda (e superi) le singole aree di rischio onde ottimizzare, secondo una visione globale, gli interventi che la singola azienda deve programmare ed attuare nelle aree di attività risultate sensibili (...)"* (circolare Abi, serie Legale n. 1 del 9 gennaio 2009, *"Aggiornamento delle Linee guida ABI ex d.lgs. n. 231/2001 per i reati in materia di "riciclaggio"*, pag. 23).

Il requisito di **professionalità** va considerato intimamente connesso con l'autonomia, nel senso che la mancanza ovvero carenza di professionalità pregiudica inevitabilmente l'autonomia di giudizio. La professionalità, intesa come un insieme di specifiche competenze tecnico-professionali (di indagine, di ispezione, giuridiche, di analisi e di valutazione dei rischi) adeguate alle funzioni che l'organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, è assicurata dalle specifiche competenze, come sopra specificate, dei membri che ne fanno parte. Ad ulteriore rafforzamento della professionalità dell'OdV, si evidenzia che, per lo svolgimento degli incarichi che gli sono propri, esso può avvalersi di professionalità esterne alla Banca.

La **continuità di azione** è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera stabilmente presso la Banca per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri interni hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali.

4.3. Requisiti soggettivi di eleggibilità

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di Banca Popolare dell'Alto Adige:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ("Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi");
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- avere riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- avere riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati/illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- avere svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Conformemente ad alcune pronunzie giurisprudenziali che considerano con particolare severità i contorni del requisito di onorabilità ¹⁵, Banca Popolare dell'Alto Adige ritiene che tale requisito venga meno anche a seguito di condanna non passata in giudicato per uno dei reati che prevedano la perdita dell'onorabilità nelle fattispecie disciplinate dalla legge, e comunque (laddove non siano in esse ricompresi) per i reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

4.4. Vicende modificative del rapporto

4.4.1. Revoca

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati, con apposita deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, sentito il Collegio sindacale. Per giusta causa di revoca deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- omessa o insufficiente vigilanza, in analogia con la fattispecie prevista dall'art. 6, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in

¹⁵ Cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007 e ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004.

giudicato, emessa nei confronti di BPAA ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità d'azione" propri dell'OdV. in ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi un membro dell'OdV (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne verifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, a seguito di rituale convocazione.

4.4.2. Sospensione

Costituisce causa di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza l'accertamento, successivo alla nomina, che questi abbia rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la carica.

I componenti dell'OdV debbono comunicare al CdA, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire della causa di sospensione di cui sopra. Il CdA, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi della suddetta causa, provvede a dichiarare la sospensione del soggetto (o dei soggetti) dalla carica di componente dell'OdV.

La decisione sulla eventuale revoca dei membri sospesi deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

4.4.3. Temporaneo impedimento

Nel caso in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'OdV.

Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini per uno o più componenti l'impossibilità di partecipare alla riunione, l'organismo di Vigilanza opererà nella sua composizione ridotta, sempre che il numero dei rimanenti componenti (per i quali non sussistono le predette situazioni) non sia inferiore a tre. Nel caso in cui il numero fosse inferiore a tre, il CdA può disporre l'integrazione temporanea dell'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri nel corso della prima seduta utile, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Resta salva la facoltà del CdA, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei, di addvenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

4.4.4. Recesso

Ciascun componente dell'organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso che avrà effetto tre mesi dopo la ricezione, da parte del CdA, della relativa comunicazione scritta.

4.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Più in particolare esso:

- vigila sulla rispondenza tra quanto previsto e disciplinato dal Modello e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- valuta la capacità del Modello a prevenire i comportamenti illeciti e, dunque, ne verifica la stabilità;
- monitora il Modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità;
- propone all'Organo dirigente di aggiornare il Modello, ove i risultati delle analisi svolte giustificano variazioni e/o adeguamenti, anche in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha, tra l'altro, il compito di:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- stabilire le procedure di controllo e verificarne l'attivazione, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio di verifica di reato. A tal fine, l'OdV è tenuto informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, come descritto al successivo paragrafo 4.6, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità di quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (provvedimenti disciplinari, etc.).

4.6. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Sul punto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis (introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017), i modelli di organizzazione e gestione adottati dall'organo dirigente degli enti devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tutti indistintamente i soggetti cui il presente Modello si rivolge sono, pertanto, tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza informazioni riguardanti violazioni, anche presunte, del Modello organizzativo o del Codice etico.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima, direttamente all'Organismo di vigilanza (indirizzo mail: Organismo_di_Vigilanza_DLGS_231_01@volksbank.it).

L'Organismo di Vigilanza riceve dal Responsabile del sistema interno di segnalazione "whistleblowing" di BPAA ex D.Lgs. n. 72 del 15 maggio 2015 notizia e copia delle segnalazioni a lui pervenute aventi ad oggetto fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Le segnalazioni così raccolte devono essere conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

L'Organismo agisce in modo da garantire comunque i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. (Cfr. Linee Guida Confindustria, Parte II, par. 6).

4.6.1. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e al sistema delle deleghe

Oltre alle segnalazioni sopra indicate (che hanno natura eventuale), sussistono gli obblighi di informativa, da e verso l'Organismo di Vigilanza, che sono qui di seguito elencati in forma basilare; ulteriori flussi informativi potranno essere richiesti ad-hoc tempo per tempo mediante comunicazioni e/o disposizioni interne, anche in relazione allo sviluppo del coordinamento dei flussi informativi tra le diverse funzioni di controllo e gli organi aziendali nell'ambito del complessivo Sistema dei Controlli Interni di Banca Popolare dell'Alto Adige e delle relative prescrizioni organizzative.

L'interscambio di flussi standard non fa cessare l'obbligo, in capo a tutti indistintamente i soggetti cui è rivolto il Modello Organizzativo, di segnalare sempre e comunque all'Organismo di Vigilanza le sue violazioni, anche presunte, nonché quelle del Codice Etico, come previsto ai commi secondo e terzo del paragrafo 4.6. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha diritto di libero accesso presso tutte le strutture e funzioni aziendali, nessuna esclusa e senza necessità di alcun consenso preventivo o preavviso, onde poter ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001:

A) dall'Organismo di Vigilanza

- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale: verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie) e la relazione annuale;
- alle funzioni aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio): eventuale proposta di verifiche mirate su aspetti di rilevanza 231;
- alla segreteria tecnica dell'Organismo di Vigilanza (allocata presso la funzione di Compliance) per incarichi per aggiornamento del modello organizzativo in seguito a:
 - mutamenti rilevanti dell'assetto organizzativo della Banca;
 - mutamenti nel sistema delle deleghe;
 - nuova produzione normativa di interesse per la 231;
 - pronunce giurisprudenziali rilevanti ai fini 231;

B) verso l'Organismo di Vigilanza

- Consiglio di Amministrazione: delibere che abbiano attinenza con la 231/2001 ed operazioni con la Pubblica Amministrazione;
- Collegio sindacale: verbali e relazioni aventi attinenza con la 231/2001;
- Le funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello (Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio, e Risk Management): *tableau de bord*, rendiconti periodici, relazioni annuali e *report* di verifica su tematiche rilevanti ai fini della 231/01;
- Dirigente preposto: relazione delle attività svolte, attestazione di bilancio e corrispondenza con le società di revisione del bilancio;
- Area Affari Societari e Legali (AGA):
 - ogni modifica dell'assetto di governance, del sistema delle deleghe e dell'organigramma;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i

reati presupposto di cui al Decreto o in base ad altre leggi per cui esso è applicabile, nel caso in cui tali indagini coinvolgano la Banca o suoi dipendenti o collaboratori o comunque possano implicare la responsabilità dell'ente stesso

- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di soggetti apicali, loro sottoposti o collaboratori esterni dell'ente ove vengano contestati reati previsti dal Decreto o per cui esso è ritenuto applicabile in base ad altre norme;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, sindaci, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- Direzione Operations (DOP): lista nuovi contratti di appalto (ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione);
- Servizio sicurezza (SIC):
 - a. verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (ex art. 35, D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni);
 - b. incidenti occorsi sul luogo di lavoro;
 - c. ogni modifica e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (DVR, piano di intervento e di evacuazione in emergenza,
 - d. relazioni su attività eventualmente a rischio di commissione di reati informatici ex 231/2001;
 - e. relazione sulla *business continuity*;
 - f. procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Direzione Human Resources (DHR):
 - a. provvedimenti disciplinari adottati/adottandi in conseguenza di violazioni del Codice comportamentale e disciplinare e/o del Codice etico;
 - b. ogni variazione della struttura organizzativa;
 - c. dati sulla formazione avvenuta in ambiti sensibili ex 231/2001;
- Altre Unità Organizzative, in base a specifiche richieste dell'Organismo di Vigilanza e/o in base alle disposizioni interne tempo per tempo vigenti nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni della Banca.

4.7. Gestione

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza si riunisce in via ordinaria due volte all'anno (una volta per semestre) ed intrattiene un rapporto su base continuativa con gli organi societari.

Potrà convocarsi anche in forma straordinaria ogni qualvolta uno dei componenti ne ravvisi la necessità o l'opportunità, e comunque in occasione di eventuali segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione o al tentativo di commissione di reati o di illeciti amministrativi richiamati dalla normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. Potrà altresì riunirsi in via straordinaria su richiesta specifica del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale.

Le convocazioni devono essere inviate, almeno tre giorni prima della riunione, ai membri dell'OdV in forma scritta (via *e-mail*) e contenere l'ordine del giorno eventualmente concordato fra i membri dell'OdV.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene verbalizzata. Tutti i verbali approvati sono conservati in forma elettronica presso la sede aziendale. I verbali e tutta la documentazione a supporto (flussi informativi inclusi) sono conservati in apposito archivio ad accesso limitato.

Dell'attività svolta nel corso di ogni anno è data notizia agli organi sociali, tramite una relazione annuale, presentata in prossimità dell'approvazione del bilancio della Banca.

Altri *report* dell'Organismo di Vigilanza sulla propria attività possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio d'amministrazione, del Collegio sindacale o della Direzione generale. A sua volta l'OdV, in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza, può richiedere di relazionarsi al Consiglio d'amministrazione, specie per fatti di particolare rilievo che incidano sulla corretta gestione del Modello.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. Principi generali

La mera elaborazione di direttive e linee guida di comportamento non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente per i reati eventualmente commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Così delineato, il modello potrà essere solo astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto, mentre è necessario che esso sia anche *efficacemente attuato* ¹⁶.

L'efficacia del Modello può essere garantita non solo attraverso verifiche periodiche della sua adeguatezza (cfr. *supra*, par. 2.5), ma anche introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e delle linee guida di comportamento ivi previste (art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001).

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce, dunque, un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dalla commissione del reato e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, i quali si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure stesse.

5.2. Provvedimenti disciplinari

5.2.1. Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Banca e disponibili sulla intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice etico sono definiti come illeciti disciplinari.

¹⁶ Cfr., *supra*, par. 1.4.

L'Organismo di Vigilanza deve esserne tempestivamente informato e, con esso, la Direzione generale. Tale segnalazione deve pervenire dal soggetto (destinatario, a qualunque titolo, del presente documento) che abbia rilevato il comportamento illecito.

Fatti i riscontri del caso, l'OdV ne fornisce una relazione circostanziata alla Direzione generale e al responsabile delle Risorse umane, per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 48 del vigente "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali".

Confermata la sussistenza della violazione, la Direzione generale fornirà, sul punto, debita informativa al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, nella prima riunione consiliare utile a far data da quando la violazione sia stata accertata.

Decorsi i termini di legge a tutela del lavoratore ¹⁷, l'eventuale provvedimento sarà irrogato in maniera tempestiva, ispirandosi a criteri di:

- *gradualità* della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- *proporzionalità* fra la mancanza rilevata e la sanzione irrogata.

La recidiva costituisce aggravante ai fini della valutazione della sanzione da irrogare.

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, contenuto nelle previsioni di cui al succitato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti in Banca e richiamati dal CCNL, si prevede che **incorre**:

- 1) nel provvedimento del "rimprovero verbale o scritto":

il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, etc.) o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale, correlandosi detto

¹⁷ "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. (...) I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa" (art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300).

comportamento a una lieve (rimprovero verbale) o non grave (rimprovero scritto) inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

- 2) nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico non superiore a 10 giorni”:

il lavoratore dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle “aree a rischio” un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nonché compiendo atti contrari all’interesse della Banca, arrechi danno ad essa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo in relazione alla integrità dei beni aziendali, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dalla Banca, sia in forma scritta sia verbale, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza - ripetuta o di una certa gravità – delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

- 3) nel provvedimento del “licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo)” o, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, dell’importanza delle prescrizioni violate nonché delle conseguenze dannose che ne discendano per la Banca, nel provvedimento del “Licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)”: il lavoratore che, nell’espletamento della propria attività, adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta orientata - dolosamente o per colpa grave - a provocare all’azienda grave nocimento reputazionale e/o materiale, correlandosi detto comportamento ad una violazione tale da configurare un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Banca, in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione aziendale.

Qualora la Direzione generale o il responsabile delle Risorse umane dovessero decidere di non procedere all'irrogazione della sanzione, essi dovranno darne motivazione scritta all'OdV.

5.2.2. Dirigenti

Nella contrattazione collettiva nazionale non è previsto per i dirigenti alcun codice disciplinare né alcuna sanzione disciplinare conservativa.

Nei casi in cui essi attuino, rispetto alle prescrizioni richiamate nel Modello, una condotta manchevole e gravemente pregiudizievole per la Banca, questa valuterà se, a fronte dei comportamenti riscontrati, permangano i presupposti per il mantenimento del vincolo fiduciario specificatamente insito nel rapporto di lavoro dirigenziale e procederà, in caso contrario, alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c. e, nei casi accertati di comportamento doloso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Il soggetto (a qualunque titolo destinatario del presente documento) che riscontri il comportamento illecito del dirigente, ai sensi del Modello 231/01, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Fatti i riscontri del caso, l'OdV fornirà una relazione circostanziata al responsabile della direzione Human Resources e alla Direzione generale, la quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta, entro 7 giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza. La Direzione generale, inoltre, fornirà debita e tempestiva informativa al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale nella prima riunione consiliare utile a far data da quando la violazione sia stata accertata.

Acclarata la violazione ed analizzatene le conseguenze, il Consiglio d'amministrazione applicherà la sanzione nei termini già descritti.

Qualora il Consiglio di amministrazione dovesse decidere di non procedere, esso dovrà darne motivazione scritta all'Organismo di Vigilanza.

5.2.3. Dirigenti con responsabilità strategiche

Valendo per i dirigenti in posizione apicale quanto già precedentemente enunciato per i dirigenti, in caso di violazione l'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello, commessa da parte del Direttore generale e/o del Vicedirettore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi

accertamenti e sentito il Collegio sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti già previsti e descritti nel paragrafo precedente.

Qualora il Consiglio di amministrazione dovesse decidere di non procedere dovrà darne motivazione scritta all'Organismo di Vigilanza.

5.2.4. Amministratori

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello, commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti previsti dal codice civile.

5.2.5. Sindaci

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti previsti dal codice civile.

5.2.6. Consulenti, *partners* e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da consulenti, *partners*, fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE



6. REATI E COMPORAMENTI A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".

Di conseguenza, dopo aver analizzato tutti gli illeciti presupposto elencati nel Decreto, sono state individuate le aree ed attività sensibili a rischio di commissione dei reati presupposto stessi. Per ciascuna di tali aree a rischio di reato sono individuati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano, svolgendo il monitoraggio delle stesse.

Un'ulteriore attività di mappatura dei rischi è stata intrapresa con riguardo ai reati presupposto che possono presentare – nell'ambito bancario – rischi di verifica in ragione di specifiche attività della Banca o che comunque ne interessino anche indirettamente le dinamiche (vedi *infra*, capitolo 7).

Ai principi di controllo e di comportamento enunciati nei paragrafi seguenti ed in parte contenuti nel Codice Etico, si aggiungono le ulteriori procedure aziendali, più specifiche, adottate all'interno della Banca per ciascuna delle attività sensibili.

In ogni caso ed indipendentemente da quanto indicato nelle *policies* e procedure aziendali, BPAA fa propri i seguenti principi che dovranno, quindi, essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello:

- Principio di legalità

Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, regolamenti e procedure, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

- Principio di separazione

Ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie: nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

- Principio di conformità alle deleghe

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- Principio di *accountability*

Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e basata su informazioni documentabili e complete.

- Principio di trasparenza

Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Originariamente prevista per i reati commessi nei rapporti con la Pubblica amministrazione, la responsabilità amministrativa dell'ente è stata estesa - per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. n. 231/2001 - a numerosi altri reati.

Di seguito si riporta la lettera degli articoli da 24 a 25-*duodevicies* del D.Lgs. n. 231/2001 (dove si trovano evidenziate le sanzioni pecuniarie ed eventualmente anche interdittive che vi sono comminate), nonché le fattispecie di reato – anch'esse integralmente riportate – a cui i suddetti articoli del Decreto fanno esplicito rinvio.

Una sintetica descrizione di ciascuno dei singoli reati presupposto è poi intesa a favorire una più immediata individuazione e comprensione, da parte di tutti i destinatari del presente Modello, dell'evento criminoso dalla cui verifica può discendere - quando ne ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi dal medesimo Decreto previsti - la responsabilità amministrativa della Banca. Si trovano altresì evidenziati il controvalore in euro (minimo e massimo) delle sanzioni pecuniarie comminate per ciascuno dei reati presupposto e, ove previste, le sanzioni interdittive.

6.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1.1. Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, e di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ¹⁸

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 353, 353-*bis*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-*bis*. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Per gli operatori bancari il reato in oggetto potrà configurarsi ad esempio nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Banca perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

¹⁸ Rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (GU Serie Generale n.177 del 15 luglio 2020) che ha altresì modificato il comma 1 ed introdotto il comma 2-*bis*.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Esempio: uno o più dipendenti cui sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali, vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di rappresentanza etc.).

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione del reato

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto

visto in merito al reato precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente della Banca, allo scopo di ottenere una erogazione da parte dell'Unione europea, presenta alla competente autorità dei documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo alla Società di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Descrizione del reato

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del codice penale ¹⁹, che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con l'Unione europea, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

¹⁹ L'inadempimento contrattuale preso in considerazione dall'articolo 355 codice penale consiste nella mancata consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna, delle cose od opere dovute; ipotesi per le quali occorre la sola constatazione dell'illiceità civile dell'inadempimento per la configurazione del reato, che può essere doloso o colposo secondo che vi sia la volontà di cagionare la mancanza della fornitura, ovvero la colpa (imprudenza, negligenza) dell'agente.

Per contratto di fornitura non è inteso uno specifico tipo di contratto ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire beni o servizi alla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dagli schemi contrattuali utilizzati. Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, ma deve ricorrere anche la malafede contrattuale, ossia un espediente malizioso o un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi. L'elemento della frode risiede nell'assenza di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: non si richiede, pertanto, un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Il delitto è punibile a [querela](#) della [persona offesa](#), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea).

Tale fattispecie può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui il reato di truffa sopra descritto sia posto in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Esempio: un dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche induce

volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali, attestino l'esistenza di situazioni fittizie.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto un

finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure anche nel caso di modificazione delle risultanze di un conto corrente intestato ad un ente pubblico, abusivamente accedendo ad un sistema *di home banking* (per la definizione di sistema informatico o telematico vedi *infra*, par. 6.5, "Reati di criminalità informatica").

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)

1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o disapplicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-terdel codice penale, in quanto compatibili.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Descrizione del reato

La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato, seppur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Trattandosi di reato di pericolo si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Descrizione del reato

Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione dell'appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengano requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.1.2. Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001

***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ~~abuso d'ufficio~~*²⁰**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

²⁰ Rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (GU Serie Generale n.177 del 15 luglio 2020) che ha altresì modificato il comma 1.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2²¹.

Peculato, escluso il peculato d'uso, con offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314, primo comma, c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Descrizione del reato

È un "reato proprio" che può essere commesso da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile) da parte dell'agente, tramite una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *res* altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno

²¹ Non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo"). L'elemento oggettivo del reato esige solo che il denaro o la cosa mobile si trovino nella disponibilità del soggetto agente; il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 77.400,00 a 309.800,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui, con offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione del reato

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo, tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto: la condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo, ovvero il mantenimento, consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento, del bene presso il soggetto agente. Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale si limita a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo. A differenza della fattispecie carattere generale del peculato sopra richiamata (art. 314 c.p.), in

questa fattispecie l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 77.400,00 a 309.800,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri, nell'immediato o con promessa per il futuro, denaro o altre utilità non dovute. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 a titolo di concussione sembrerebbe configurabile solo nella forma del concorso tra un soggetto apicale o tra un subordinato (che agiscano nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica) con il pubblico ufficiale.

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis).

Descrizione dei reati

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o la promessa di vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato atti del suo ufficio o atti contrari ai doveri d'ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tali fattispecie si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio: un dipendente della Banca offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 318 c.p.: da 25.800,00 a 309.800,00

- art. 319 c.p.: da 51.600,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Esempio: un dipendente offre un'ingente somma di danaro al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte da BPAA per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 319-ter, comma 1 c.p.: da 51.600,00 a 929.400,00
- art. 319-ter, comma 2 c.p.: da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio in un procedimento presso la Pubblica Amministrazione, si lasci indurre indebitamente a dare nell'immediato o a promettere di dare in futuro denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, o ad un terzo soggetto.

Si evidenzia che il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla Pubblica Amministrazione comporta i maggiori rischi per la Banca, dato che le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici, circostanza che rende meno agevole, ma non l'esclude, l'incriminazione dell'Ente per fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Esempio: un dipendente della Banca, indebitamente indotto da un pubblico funzionario che istruisce una pratica su istanza di interesse per la Banca stessa, gli dà o gli promette un'ingente somma di danaro, oppure la dà o la promette ad un terzo soggetto.

Oltre alla dazione di denaro, configura reato anche l'attribuzione, immediata o futura, di utilità derivanti dall'utilizzo di prodotti e servizi bancari che il pubblico funzionario o l'incaricato di pubblico servizio ottiene per sé medesimo o fa ottenere a terzi a condizioni sproporzionatamente difformi da quelle correntemente praticate nel mercato concorrenziale, in qualità di cliente della Banca, o di parente o di affine entro il secondo grado di cliente della Banca, o di presentatore di terzi soggetti con i quali sia evidente la condivisione dell'utilità riveniente.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 319-quater, comma 2 c.p.: da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Descrizione del reato

Le pene previste per i reati di corruzione si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, nonché al privato che dà o promette al pubblico agente il denaro o altra utilità. Peraltro, nel caso di corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio sarà punibile solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- Commi 1 e 3: da 25.800,00 a 309.800,00
- Commi 2 e 4: da 51.600,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Descrizione del reato

La norma prevede che le disposizioni previste per il peculato, la concussione, la corruzione e l'istigazione alla corruzione si applicano non solo allorché abbiano quali destinatari i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma anche quando si realizzi verso i membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Abuso d'ufficio, con offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.)

[ABROGATO CON LEGGE N. 114 del 9 agosto 2024]

~~Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.~~

~~La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità.~~

Descrizione del reato

~~L'abuso d'ufficio è reato proprio in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio. Possono, tuttavia, concorrere anche i privati: sulla base dello schema tradizionale del concorso di persone nel reato, una volta dimostrata la responsabilità dell'intraneus, può configurarsi il concorso nel reato del privato che sia destinatario dei benefici conseguenti all'atto abusivo, laddove questi, tramite la sua condotta, abbia avuto un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e sempre che fosse a conoscenza della qualità dell'intraneus. Per la configurabilità del concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio, è necessario dimostrare che questi abbia svolto una effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato.~~

~~La rilevanza penale del comportamento è di immediata verificabilità: la contrarietà a leggi o atti aventi forza di legge. Si tratta di un reato di evento, in quanto l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Il dolo è generico: rileva la violazione di regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.~~

~~Sanzione pecuniaria (in euro): Da 77.400,00 a 309.800,00~~

~~Sanzioni interdittive~~

- ~~• Interdizione dall'esercizio dell'attività;~~
- ~~• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;~~
- ~~• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;~~
- ~~• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;~~
- ~~• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.~~

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Descrizione del reato

Il traffico di influenze illecite si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, che può anche prescindere da un suo valore patrimoniale (ad esempio: la prestazione sessuale). Il denaro o l'altra utilità sono, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri. Si osservi che la dazione o la promessa non è relazionata esclusivamente al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ma anche a fatti che sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

La legge punisce, oltre che il mediatore (1° comma), anche il soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° comma), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno: pertanto l'art. 346-bis c.p. comporta una nuova

incriminazione rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma inesistente.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 346-bis c.p.: da 25.800,00 a 309.800,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici, ivi incluse le corti internazionali, gli organi dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autorizzativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Banca si possono individuare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti: Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (fra cui Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, Covip); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti i soggetti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (fra cui: INPS, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO, INAIL, ISTAT); ASL; Enti e Monopoli di Stato.

Il reato di concussione, il reato di corruzione, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e il reato di traffico di influenze illecite presuppongono il coinvolgimento non già di tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, bensì di quelle che, in particolare, assumono, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" e/o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 del codice penale, è considerato **pubblico ufficiale** "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (sono "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: poteri deliberativi, poteri autorizzativi, poteri certificativi); tale norma definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita i poteri connessi alla propria funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell'individuazione del soggetto "Pubblico Ufficiale", non rileva il suo inquadramento nell'organico di un ufficio pubblico o la

mansione svolta in quell'ente o ufficio, bensì l'accertamento che la mansione effettivamente svolta sia in concreto espressione di un potere e di una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

In relazione alla pubblica funzione legislativa, saranno Pubblici Ufficiali tutti coloro i quali svolgono attività volte all'emanazione di leggi o di atti aventi forza di legge: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Governo, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali e Comunali e via dicendo.

In relazione alla pubblica funzione giudiziaria, saranno Pubblici Ufficiali tutti coloro i quali svolgono attività volte all'applicazione delle leggi ed alla realizzazione della giustizia: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i giudici ordinari o onorari, civili o penali o amministrativi, tutti i giudici specializzati, i consulenti tecnici i periti e gli interpreti, fino ai privati che siano delegati dall'Autorità Giudiziaria a compiere atti giurisdizionali o di amministrazione giudiziaria o che in sostanza siano incaricati di collaborare con la stessa (il custode giudiziale, il curatore fallimentare, il liquidatore di una società, il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa ovvero il commissario straordinario dell'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi); viceversa non svolgono pubblica funzione giudiziaria, per esempio, gli arbitri negli arbitrati rituali o irrituali.

In relazione alla pubblica funzione amministrativa, saranno Pubblici Ufficiali tutti coloro i quali svolgono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, volte alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico e consistenti nella esplicazione di un potere autoritativo, certificativo o deliberativo dell'ente, attraverso l'adozione di un atto o provvedimento, vincolato o discrezionale, rispondente alla previsione legislativa.

Detto in altri termini sono pubblici ufficiali in relazione alla pubblica funzione amministrativa tutti i soggetti titolari del potere di adottare atti autoritativi, certificativi o deliberativi rivolti ai privati ed idonei ad incidere, positivamente o negativamente, sulle richieste, aspettative o posizioni giuridiche dei privati interessati.

Ai sensi dell'art. 358 del codice penale, "sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non già dalla natura giuridica dell'ente, bensì dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È incaricato di pubblico servizio ogni soggetto, anche privato e non necessariamente inserito nell'organico di una struttura pubblica, che riceva e svolga, per un tempo apprezzabile e per conto di una pubblica amministrazione, una attività disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi della Pubblica Amministrazione stessa, che si caratterizzi nel compimento di atti autoritativi propri della pubblica amministrazione, ma che non consista in una mansione d'ordine o d'opera meramente materiale e che nemmeno esprima poteri autoritativi o certificativi della Pubblica Amministrazione.

Sono, per esempio, incaricati di pubblico servizio: i dipendenti dello Stato, Regioni, Province e Comuni che non siano Pubblici Ufficiali e non svolgano mansioni d'ordine o di opera meramente materiale, i soggetti che operano all'interno delle imprese municipalizzate, i componenti la commissione di una gara d'appalto, gli impiegati che svolgono l'istruttoria in pratiche amministrative, il custode dell'eredità giacente, e via dicendo.

Tra i reati per i quali interessa la qualifica soggettiva in discorso, solo la corruzione, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e il traffico di influenze illecite sono previsti tra gli "illeciti presupposto" che possono far scattare la responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La **corruzione** si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla **concussione**, che invece presuppone lo sfruttamento da parte del soggetto rivestente la qualifica pubblica della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

L'**induzione indebita a dare o promettere utilità** si manifesta quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale fattispecie si pone in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione): il reato si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Nei fatti della corruzione e dell'induzione indebita a dare o promettere utilità si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto o che induce indebitamente a dare o promettere utilità, che riveste la qualifica pubblica, l'altro commesso dal corruttore o da chi viene indotto indebitamente a dare o promettere utilità.

Il **traffico di influenze illecite** si manifesta, in un'ottica di anticipazione del disegno criminoso, in condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, sfruttando relazioni esistenti con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In questa fattispecie, oltre alle due parti sopra citate, assume rilievo anche la figura terza del mediatore, il cui vantaggio è costituito dal denaro o altra utilità data o promessa.

La responsabilità della Banca per reato commesso dai dipendenti o dai soggetti apicali anche nell'interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte di ipotesi di corruzione attiva, di corruzione passiva, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di propria interposizione nel traffico di influenze illecite.

Difatti talune attività - segnatamente quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un Ente Pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti bancari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza della imputabilità agli stessi dei reati che richiedono il possesso di tale qualifica da parte di colui che pone in essere la condotta punita.

6.1.3. Comportamenti a rischio

I principali comportamenti a rischio individuati per i reati contro la Pubblica Amministrazione su elencati sono:

- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);

- esecuzione di contratti nell'espletamento dei quali la Banca è incaricata di pubblico servizio, nel ruolo di privato esercente pubbliche funzioni o pubblici servizi, in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque sia qualificata come attività di interesse pubblico o sia controllata in tutto o in parte dallo Stato. La configurazione di incaricato di pubblico servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. La Banca (soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione) può rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tale dall'art. 358 del codice penale. A titolo esemplificativo tali attività sono nel concreto rappresentate da:
 - gestione del servizio di tesoreria di Enti Pubblici ed assimilati, affidata in seguito a gara di appalto (bandi gara pubblici);
 - gestione di fondi pubblici a valere su leggi di settore.
- redazione e produzione di documenti alla Pubblica Amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni ecc.;
- gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti pubblici (p.e. Agenzia delle entrate) e/o Autorità di Vigilanza;
- gestione rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- operazioni di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
- operazioni svolte in campo monetario, fiscale, finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banca agente o delegata;
- gestione crediti di scopo legale e crediti speciali o agevolati;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali;
- gestione del contenzioso civile, penale o amministrativo e recupero crediti;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (anche tramite c/c dedicati);
- gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di attività in regime di concessione (es. riscossione tributi);
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni;

- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.
- rapporti con enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti);
- rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza);
- rapporti con gli enti territoriali e con la Comunità europea.

6.1.4. Obblighi / Divieti di condotta

Tutti coloro che operano per conto della BPAA a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, comprese Banca d'Italia, Consob, Ivass ed altre autorità di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza. Per essi in particolare:

1. è fatto obbligo di:

- verificare la natura dell'attività richiesta ed i potenziali interlocutori istituzionali, nonché gli stakeholders;
- verificare l'adozione del Modello Organizzativo 231 e la nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte della controparte pubblica;
- verificare l'iscrizione nei registri dei portatori di interesse, ove istituiti, e la previsione contrattuale circa il rispetto dei relativi *requirements*;
- autorizzare preventivamente e monitorare eventuali ulteriori terze parti coinvolte nell'attività;
- verificare la presenza di Persone (o ex) Politicamente Esposte (PEP) nonché di esponenti e/o ex della Pubblica Amministrazione, sia nella compagine che quali consulenti o facilitatori;
- monitorare le note spese addebitate, in modo forfetario o a piè di lista;
- interrompere ogni interazione in caso di criticità, anomalie e/o sospetti nella conduzione dei rapporti con le controparti coinvolte nell'attività;

2. è fatto divieto di:

- destinare fondi pubblici/contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;

- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- procurare a favore di terzi trattamenti di favore nell'espletamento di incarichi di pubblico servizio;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- ricevere promessa o accettare erogazione in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore (vedi Codice Etico);
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o di altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della Banca al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Banca nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della Banca;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a parenti o affini entro il secondo grado di pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi della Banca;
- promettere o accordare a terzi soggetti somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura per i quali ne sia conosciuta, o comunque ragionevolmente evidente, la condivisione con pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi della Banca;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti.

Il sistema di organizzazione della Banca deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Banca (organigrammi, funzionigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi ivi inclusi quelli verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

6.2. REATI/ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO

Art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato)

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

1. *È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

3. *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*

4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante*

offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Descrizione del reato

La fattispecie penale si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: a) acquista, vende o compie altre operazioni su strumenti finanziari (incluse le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate), direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando le informazioni medesime (c.d. *insider trading*);

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato conforme alle previsioni dell'art. 11 del MAR (c.d. *tipping*);

c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla scorta di dette informazioni, a compiere talune delle operazioni sopradescritte alla lettera a) (c.d. *tuyautage*).

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti insider primari. In aggiunta, a tali soggetti l'art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyautage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. *criminal insider* (es. il pirata informatico che riesce ad entrare in possesso delle informazioni price sensitive).

Con l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020", (c.d. "Legge europea") si prevede nuovamente la responsabilità penale ²²

²² Sino all'entrata in vigore della cosiddetta Legge Europea l'insider secondario poteva essere destinatario a) di una mera sanzione amministrativa ex art. 187-bis TUF, ove avesse sfruttato l'informazione privilegiata a proprio esclusivo vantaggio, oppure b) della sanzione penale prevista dall'art. 184 TUF, nei casi di concorso con l'insider primario.

dell'insider secondario (ovvero il soggetto in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate al comma 1 e 2 dell'art. 184 TUF) sebbene punito con una sanzione meno gravosa rispetto a quella dell'insider primario. Nessuna modifica, invece, viene apportata agli elementi essenziali della fattispecie. L'insider secondario sarà dunque punito per le medesime condotte previste per l'insider primario a condizione che: (i) abbia acquisito la disponibilità delle informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle dell'insider primario; (ii) sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni, senza che rilevino tuttavia la fonte e le modalità di acquisizione delle stesse.

Resta ferma, ad ogni modo, l'applicabilità del più gravoso trattamento sanzionatorio previsto per l'insider primario (art. 184, comma 1, TUF), ove la condotta integri un concorso nel reato di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014 per "*informazione privilegiata*" s'intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati".

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

Ai sensi della medesima disposizione un'informazione si ritiene di "carattere preciso" se essa

- fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e

- se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.

Nell'ambito dell'operatività tipica della Banca si riscontrano varie fattispecie che potrebbero comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, della stessa. Il rischio, ad esempio, potrebbe configurarsi nei casi in cui un esponente o dipendente della Banca sia membro di organi societari di altre società e sfrutti, nell'interesse della Banca, le informazioni privilegiate acquisite presso la società in cui è stato designato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00 (se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto).

Manipolazione di mercato (art. 185 TUF)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Descrizione del reato

Il reato di manipolazione di mercato è commesso nel caso in cui chiunque, tramite mezzi d'informazione, compreso internet od ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Rientra nella fattispecie della manipolazione operativa, inoltre, chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00 (se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto).

Se il D.Lgs. n. 231/2001 si limita a richiamarsi alle fattispecie di reato testé riportate nella lettera, rispettivamente, degli articoli 184 e 185 TUF, tuttavia, in forza della introduzione, in questo, con art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005, dell'art. 187-*quinqües*, le fattispecie di illecito presupposto della responsabilità amministrativa degli enti si devono intendere estese agli *illeciti amministrativi* di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, descritti, rispettivamente, dall'art. 187-*bis* e dall'art. 187-*ter* TUF, in maniera sostanzialmente analoga agli omologhi reati sopra menzionati.

Responsabilità dell'ente (art. 187-*quinqües* TUF)

- 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/20141236 : a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
- 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*
- 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
- 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*

L'art. 187-*quinqües* del TUF sancisce dunque la responsabilità dell'ente anche in relazione alla commissione di un illecito amministrativo da parte della persona fisica (vedi *infra* artt. 187-*bis* e 187-*ter*). Si tratta di una responsabilità civile da illecito amministrativo in forza della quale l'ente non è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa in solido con l'autore dell'illecito, bensì al pagamento di "una somma pari all'importo" della sanzione amministrativa eventualmente irrogata e senza che sia, a tal fine, richiesta l'insolubilità del condannato-persona fisica.

Il distinguo tra i **reati** e gli **illeciti amministrativi** di abuso di mercato risiede principalmente nel fatto che le prime condotte si configurano con l'intenzionalità (dolo), mentre gli illeciti amministrativi si realizzano attraverso condotte colpose (colpa); l'accertamento dei reati è di competenza del Giudice penale; quella degli illeciti spetta alla Consob.

Importante elemento di distinzione in particolare dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate rispetto all'omologo reato disciplinato dall'art. 184 TUF, consiste nella circostanza che, ai sensi dell'art. 187-bis c. 6, ai soli fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, anche il tentativo di abuso di informazioni privilegiate è equiparabile alla consumazione.

Il rinvio agli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. n. 231/2001, operato dall' art. 187-*quinquies*, comma 4, consente di:

- assegnare rilievo esimente all'adozione ed efficace attuazione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" di cui agli artt. 6 e 7 Decreto;
- affermare l'autonoma responsabilità dell'ente anche nei casi di autore non identificato;
- configurare casi di riduzione della pena nelle ipotesi di danno patrimoniale di particolare tenuità o in seguito a condotte riparatorie (risarcimento del danno; eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito; adozione di un adeguato modello organizzativo di prevenzione).

Sanzioni amministrative - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. ...omissis...²³

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Descrizione dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate è commesso nel caso in cui chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

²³ Commi abrogati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra indicate.

Per la fattispecie in esame il tentativo è equiparato alla consumazione.

Sanzione amministrativa - Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*
3. *...omissis²⁴ ... omissis ...*
4. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. .*
5. *...omissis²⁵ ...omissis...*
6. *omissis²⁶ ...omissis.*
7. *omissis²⁷ ...omissis...*

Descrizione dell'illecito amministrativo di manipolazione di mercato

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato è commesso nel caso in cui chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

²⁴ Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

²⁵ Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

²⁶ Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

²⁷ Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

In particolare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificioso;
- c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014) Art. 187-ter.1

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative: a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle; b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

6.2.1. Comportamenti a rischio

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.

Sono da considerarsi comportamenti a rischio i seguenti

- acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, utilizzando informazioni privilegiate (*insider trading*, art. 184 TUF);
- comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori della normale attività lavorativa;
- gestione delle informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni sospette;
- emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito internet, ecc.);
- informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating;
- operazioni su strumenti finanziari.

I maggiori rischi in relazione alla commissione degli illeciti si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate o di altri artifici, soprattutto quando la Banca opera sul mercato, non in proprio, ma in qualità di intermediario.

In presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno degli illeciti di “Abuso di informazione privilegiata” o di “Manipolazione del mercato”, esiste unicamente (ai sensi dell’art. 187-*nonies* TUF) un obbligo di segnalazione in capo all’intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del cliente; tuttavia, non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento della Banca nell’illecito commesso dal cliente.

Mette conto di ricordare che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di aggio (collocato tra i reati societari: vedi *infra* paragrafo 6.3), avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Per tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi all’attività di emissione o di intermediazione di strumenti finanziari, per conto della Banca o per conto della clientela, vige il divieto di *porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001, 187-bis e 187-ter).*

6.2.2. Obblighi di condotta

Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione e comunicazione verso l’esterno di informazioni privilegiate, di notizie riservate, di operazioni sul capitale sociale.
2. Evitare di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti alla osservanza:

- della vigente “Policy per il contrasto al Market Abuse” e della relativa regola di servizio;
- della vigente procedura di “Gestione delle informazioni privilegiate e degli obblighi di informazioni”;
- del vigente “Regolamento operazioni personali dei soggetti rilevanti” e della relativa regola di servizio;
- della Disciplina dell’internal dealing”;

- della regola di servizio “L'azione BPAA su Hi-Mtf - segmento MiM azioni”; delle disposizioni del Codice Etico riguardanti il trattamento delle informazioni privilegiate la divulgazione di informazioni riservate, a mente del quale le persone in Volksbank che hanno accesso a Informazioni privilegiate, nonché le persone in Volksbank che operano in strumenti finanziari:
 - sono tenute a conoscere la normativa Consob sulla Trasparenza del mercato e la disciplina interna in materia di "Informazioni riservate" e "Informazioni privilegiate";
 - hanno cura di raccogliere, creare, conservare e utilizzare dati e documenti riservati esclusivamente per motivi di lavoro ("need to know") e adoperano la massima accortezza per impedire accessi e utilizzi impropri;
 - condividono dati e documenti riservati, anche all'interno della Banca, solo con le persone legittimate a ottenerli ("need to know");
 - non utilizzano Informazioni riservate a proprio vantaggio né per favorire persone terze;
 - non utilizzano Informazioni privilegiate per influenzare l'andamento del mercato e non utilizzano Informazioni privilegiate per eseguire ordini dei clienti o per effettuare operazioni proprie in strumenti finanziari;
 - svolgono le operazioni personali in strumenti finanziari in modo responsabile e ragionevole;
 - chiedono supporto all'Unità Organizzativa specializzata o alla funzione di Compliance in caso di incertezza.

6.3. REATI SOCIETARI

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) ²⁸
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

²⁸ Lettera abrogata ex art. 12, comma 1. lett. e) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Descrizione del reato

Il reato di falso in bilancio si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto "attivo" e diventa conoscibile da parte dei destinatari (soci, o terzi). In

particolare, per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, il momento in cui scatta il reato è da individuarsi con quello del deposito del bilancio presso la sede della società ai sensi dell'articolo 2429, terzo comma, del codice civile. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono applicate sanzioni penali in conseguenza dell'esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, qualora sia effettuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per conto altrui. Sia per le società quotate che non, le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero devono essere concretamente idonee ad indurre altri in errore. Tali delitti, quindi, sono dei reati di pericolo e non di danno, in quanto non è necessario dimostrare l'effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti.

Sono soggetti attivi del falso in bilancio coloro che svolgono le attività tipiche legate alla documentazione contabile della società per la quale operano: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Ai fini della responsabilità penale, occorre che l'autore del reato svolga anche sul piano funzionale il proprio incarico. Tra i soggetti "attivi" sono inclusi anche i responsabili del fatto, ovvero coloro che, pur in assenza di incarico formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica, in modo continuativo e significativo. Perché vi sia condotta illecita deve esserci l'esposizione consapevole di fatti materiali non rispondenti al vero, in modo da indurre altri, soci o terzi, in errore.

Per le società non quotate ove il falso in bilancio si commette se i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi, risultano "**rilevanti**", ovvero idonei ad indurre altri in errore, si apre il problema della determinatezza della fattispecie. Infatti, non prendendosi a riferimento soglie quantitative, è il giudice a dover stabilire se il fatto o l'omissione è stata o meno rilevante, aprendo così ampi spazi di discrezionalità ed alla futura giurisprudenza che verrà a crearsi. In pratica i giudici si devono calare nelle singole fattispecie, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, della modalità o degli effetti della condotta.

La normativa sul falso in bilancio prevede condotte e sanzioni differenti a seconda del tipo di società. In particolare:

- **Società non quotate**: l'articolo 2621 del codice civile riguarda tutte le società con esclusione di quelle quotate e di quelle non fallibili; il falso in bilancio si commette soltanto ove i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi, siano "rilevanti". La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni; per queste società è poi prevista una riduzione della pena, ovvero la reclusione da 6 mesi a 3 anni (articolo 2621-bis, comma 1) nel caso in cui i fatti siano di "lieve

entità” che dovrà essere rilevata e valutata dal Giudice in base all’entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori ²⁹.

- **Società quotate (e le società emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati UE regolamentati)**: l’articolo 2622 del codice civile prevede una disciplina di maggior rigore. La pena prevista è la reclusione da 3 ad 8 anni e la perseguibilità avviene d’ufficio. Per le società quotate è inoltre consentito l’arresto facoltativo in flagranza di reato, la custodia cautelare in carcere, l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e gli arresti domiciliari. Infine, non sono previste cause di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Per queste società il delitto si configura attraverso due possibili condotte:

1. **condotta commissiva**: consiste nell’espone consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (rispetto alle non quotate in questo caso non è richiesto che i fatti materiali non rispondenti al vero siano “rilevanti”);
2. **condotta omissiva**: l’omissione consapevole di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 2621 c.c.: da 51.600,00 a 619.600,00;
- art. 2621-bis c.c.: da 25.800,00 a 51.600,00;
- art. 2622 c.c.: da 103.200,00 a 929.400,00.

Falso in prospetto (art. 173-bis TUF, che sostituisce l’abrogato art. 2623 c.c.) ³⁰

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,

²⁹ Per le società che non sono soggette alle disposizioni sul fallimento, in quanto non superano i limiti previsti dall’articolo 1 del R.D. n. 267/1942, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori sociali, o degli altri destinatari della comunicazione sociale, e non d’ufficio. Anche in questo caso è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

³⁰ L’art. 25-ter (lettere d) ed e)) disciplina le ipotesi di falsità in prospetto, come previste dall’art. 2623 c.c. in quello richiamato, nonostante l’avvenuta abrogazione del medesimo ad opera della L. 262/2005 e la sua riformulazione nell’art. 173-bis del TUF. Il sopravvenuto difetto di coordinamento autorizzerebbe a ritenere la fattispecie di falso in prospetto non più integrativa del reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Analogamente, in ragione del medesimo difetto di coordinamento, si direbbe potersi affermare che non costituisca più reato presupposto anche la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinata dall’art. 174-bis del TUF e non più dall’abrogato art. 2624 c.c. ancora, tuttavia, richiamato dall’art. 25-ter, lettere f) e g) del D.Lgs. 231/2001 (in tal senso, cfr. Cass. Pen., SS.UU., 23/06/2011, n. 34476).

ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Descrizione del reato

La fattispecie sanziona la condotta di chi, con modalità idonee, espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un giusto profitto. A differenza degli altri reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto (reati "propri" ovvero che richiedono, per la loro realizzazione, la presenza in capo al soggetto che commette il reato di una delle qualifiche specificamente determinate), il reato di falso in prospetto può essere realizzato da "chiunque" (reato "comune").

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.022.340,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sostituisce l'abrogato art. 2624 c.c.) ³¹

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli

³¹ Cfr. nota precedente.

amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Descrizione del reato

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.239.200,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Descrizione del reato

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno. Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali; sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari L'impedito controllo delle società di revisione si trova ora disciplinato dall'art. 29 ("Impedito controllo") del D.Lgs. n.39/2010.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 557.640,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 557.640,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 402.740,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Descrizione del reato

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 402.740,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione del reato

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori. Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.022.340,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una Società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU) violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Il richiamato art. 2391 c.c. ("Interessi degli amministratori") recita: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 557.640,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.022.340,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.)

La condanna per il reato di cui all'art. 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis, secondo comma.

Descrizione del reato

La rilevanza penale della "corruzione tra privati" è stata introdotta con la Legge 190/2012 e ulteriormente definita con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che, inoltre, ha introdotto il reato di "istigazione alla corruzione tra privati". L'impianto normativo muove su un doppio binario:

- sotto il profilo attivo sanziona chi offre o promette denaro a un soggetto interno all'ente;
- sotto il profilo passivo punisce il soggetto interno che solleciti una promessa o una dazione di denaro per fare od omettere un atto violando i suoi obblighi.

Per questi reati è prevista, dal 31 gennaio 2019, la procedibilità d'ufficio.

I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("nomen iuris" in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione e della istigazione alla corruzione.

La corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.) ma limitatamente al caso in cui la sollecitazione, l'accettazione della promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all'omissione

contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà. Il reato è di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

- a livello apicale: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori, nonché chi esercita funzioni direttive diverse da questi;
- a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali

i quali, anche per interposta persona:

1. sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l'ufficio ricoperto comporta.
2. danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori, nonché a chi esercita funzioni direttive diverse da questi.

Il reato dell'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* del codice civile) coinvolge:

- sotto il profilo attivo, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori, chi esercita funzioni direttive diverse da questi, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali) al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- sotto il profilo passivo, l'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

La responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 per i reati sopra descritti si applica per il "soggetto corruttore" e/o che istiga alla corruzione (e non per quello corrotto e/o istigato), in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. In relazione questa fattispecie di reato costituiscono attività "sensibili" per la Banca:

- la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento;
- il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus sulla direzione commerciale;
- la partecipazione a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
- gli approvvigionamenti ed acquisti;
- gli omaggi e le sponsorizzazioni;
- il recupero del credito, comprese le attività di mantenimento e sviluppo del valore degli asset aggredibili che sono poste attivamente in essere a tale scopo;
- la selezione del personale;
- la gestione delle note spese.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 929.400,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Descrizione del reato

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come, ad esempio, la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratorio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.022.340,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Descrizione del reato e sanzione pecuniaria

Il reato di aggio si distingue da quello di manipolazione di mercato di cui all'art. 185 del TUF in ragione della diversa natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite: nel caso dell'aggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa ex art. 25-sexies.

L'ultimo comma dell'art. 2637 c.c. è stato introdotto dalla Legge n. 132/2025 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 codice civile).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali,

in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.239.200,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale

Descrizione del reato

La valutazione sull'applicabilità alla propria organizzazione del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del menzionato certificato relativo alle operazioni societarie transfrontaliere, tenendo in considerazione la natura del proprio business, le proprie prospettive di crescita e le strategie passate, presenti e future è stata effettuata prestando attenzione all'ambito delle operazioni societarie straordinarie e alle correlate attività preliminari di natura documentale e dichiarativa. Il reato non ha comportato modifiche al Modello in quanto, considerate le attività espletate dalla Banca, appare molto remota la possibilità che la stessa ponga in essere operazioni straordinarie transfrontaliere.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.022.340,00.

6.3.1. Comportamenti a rischio

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di “*false comunicazioni sociali*”, così come disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 6.17. Rilevano altresì, in quanto a potenziale rischio di commissione nell’ambito in esame, i reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di “*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*” nelle loro varie tipologie, “*Induzione indebita*”, “*Corruzione tra privati*”, “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, nonché i reati di “*Riciclaggio*” e “*Autoriciclaggio*”.

Nell’ambito dei processi sensibili ai fini dell’informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività di seguito elencate:

- predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della sua predisposizione; ripartizione degli utili;
- predisposizione di prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili (Opa, Opv, Ops); acquisto e/o sottoscrizione di azione al di fuori dei casi consentiti dalla legge (processo gestione soci);
- gestione dei rapporti con la società di revisione; gestione di operazioni di compravendita e/o locazione immobiliare;
- gestione operativa dei crediti non performing;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell’esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell’organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari;
- gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea;
- predisposizione di atti e documenti da presentare all’assemblea;

- predisposizione di notizie relative all'andamento di strumenti finanziari e rapporti con l'esterno (agenzie giornalistiche, radio, televisione, internet, stampa e pubblico in genere);
- gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza del settore bancario e delle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette;
- identificazione, classificazione e selezione dei "Soggetti Terzi" privati: stato giuridico, validità della loro struttura organizzativa e del loro sistema di controllo interno (Modello Organizzativo, Certificazioni);
- oggetto, contenuti (attività e finalità, anche sotto i profili dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio) e formalizzazione dei rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi" privati;
- gestione dei seguenti rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi" privati aventi rilevante impatto sull'assetto economico-finanziario della Banca:
 - la gestione del processo di impiego e/o di raccolta, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni e della scontistica;
 - la gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari;
 - il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus sulla direzione commerciale;
 - la partecipazione a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
 - gli approvvigionamenti ed acquisti;
 - gli omaggi, sponsorizzazioni e iniziative di beneficenza;
 - il recupero del credito, comprese le attività di mantenimento e sviluppo del valore degli asset aggredibili che sono poste attivamente in essere a tale scopo;
 - la selezione del personale;
 - la gestione delle note spese;
 - comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
 - commissariamento, amministrazione straordinaria e liquidazione della Banca;
 - gestione di operazioni di natura straordinaria (ad esempio fusioni) con controparti estere.

6.3.2. Obblighi di condotta

Il sistema di organizzazione della Banca deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di

responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Gli strumenti organizzativi della Banca (organigrammi, funzionigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi, ivi inclusi quelli verso l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001).

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della Banca ed al relativo governo, e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rendono dichiarazione, con firma autenticata da Notaio, circa i propri legami personali e societari, impegnandosi altresì a segnalare per iscritto, al loro verificarsi, le modifiche che dovessero intervenire in corso di mandato;
- integrano nella predetta dichiarazione esplicita attestazione granulare in merito alle fattispecie di controllo e di influenza notevole eventualmente esercitate, direttamente o indirettamente, in società, imprese non societarie o enti in Italia o all'estero;
- osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali;
- correttezza, liceità ed integrità nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili, delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza e del bilancio della Banca (situazione economica, patrimoniale e finanziaria), nonché nella loro rappresentazione all'esterno, anche ai fini di garantire i diritti dei Soci e il corretto funzionamento del mercato;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione;
- applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la banca, sia all'interno che all'esterno;
- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche ed ai programmi aziendali, delle comunicazioni della Banca verso l'esterno.

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione dei rapporti che la Banca intrattiene con "Soggetti

Terzi” privati, e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispettare la distinzione dei ruoli tra responsabilità nei rapporti con i Soggetti Terzi:
- responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali);
- responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- rispettare i principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nella gestione dei rapporti contrattuali con “Soggetti Terzi” privati;
- selezionare i “Soggetti Terzi”, con cui intrattenere rapporti contrattuali societari, attraverso criteri identificativi e valutativi che consentano di “accreditare” gli stessi soggetti presso la Banca (corredo informativo-istruttorio, check-list di verifica e valutazione, rating di legalità ex art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012);
- considerare e valutare specifici “indici di anomalia” dei rapporti contrattuali con “Soggetti Terzi”, ad esempio (non esaustivo):
 1. l’intermediario opera normalmente in una diversa linea di business da quello per cui è stato impegnato;
 2. l’intermediario è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico;
 3. l’intermediario entra a far parte della transazione su esplicita richiesta o su insistenza di un funzionario pubblico;
 4. proposta dell’intermediario di operazioni da effettuarsi con modalità, frequenza o dimensioni che risultano illogiche, inusuali o tali da denotare intenti dissimulati, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
 5. operazioni con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paese black-list;
- effettuare controlli preventivi e riferire gerarchicamente sull’operatività in relazione alle citate anomalie, includendo un reporting sull’esistenza di situazioni di conflitto di interesse nella gestione del processo acquisti e dei fornitori;
- rispettare i blocchi dell’operatività disposti dalla Banca in relazione alle citate anomalie;
- includere gli impegni anti-corruzione ex artt. 2635 e 2635-bis c.c. nei nuovi contratti con “Soggetti Terzi”;

- non effettuare il pagamento delle spettanze di “Soggetti Terzi” attraverso sistemi inusuali, artatamente elaborati e/o triangolazioni con ulteriori Soggetti;
- segnalare all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 gli scostamenti e le deroghe alla policy aziendale, ed alle disposizioni di servizio in materia,
- segnalare all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 le infrazioni al Codice Etico della Banca che si verificano allorquando non vengano rispettati i criteri di ragionevolezza che definiscono le soglie-limite nel concetto di “altra utilità” contemplato nell’art. 2635 del Codice Civile.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all’azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

6.4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Descrizione del reato

Ai sensi dell'art. 648 c.p., configura il reato di ricettazione, fuori dei casi di concorso nel reato, l'attività posta in essere da chiunque acquista, riceve o occulta denaro o cose che provengono da un delitto commesso da altri, o da chiunque faccia da tramite per farle acquisire, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

La ricettazione ha come necessario presupposto la commissione di un delitto da parte di altri al quale il ricettatore non ha partecipato; la norma ha lo specifico scopo di impedire che persone diverse da quelle che hanno posto in essere il delitto ne traggano un vantaggio.

È richiesto, altresì, che il ricettatore sia consapevole che la cosa acquistata/ricevuta e/o occultata provenga da un precedente reato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione del reato

L'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 contempla la fattispecie sanzionata dall'art. 648-*bis* del codice penale che punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, il reato di riciclaggio, ovverosia le operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti in modo da occultare la loro provenienza delittuosa. Il reato ha come presupposto il compimento di un delitto, sia doloso che colposo, al quale il riciclatore non ha partecipato. Scopo della norma è evitare che attraverso la "ripulitura" di capitali, beni o altre utilità provenienti da altro delitto si possa "inquinare" il mercato economico-finanziario, trarre un vantaggio, aiutare gli autori dello stesso a procurarsi un profitto o comunque ostacolare le autorità nelle indagini.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione del reato

La fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale con la L. 15 dicembre 2014 n. 186 e punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità (*i proventi*) provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I proventi sono definiti genericamente in modo da ricomprendere ogni utilità che abbia «un valore economicamente apprezzabile», ivi compreso, secondo la Corte di cassazione, anche il risparmio d'imposta conseguito a seguito di una frode fiscale, alla stregua della quale il soggetto ottiene certamente «una evidentissima e solare utilità economica».

Il primo elemento che caratterizza il fatto tipico dell'illecito disciplinato dall'art. 648-ter.1 c.p. è rappresentato dalla previa commissione di un delitto da parte del riciclatore. Si tratta del fulcro della fattispecie che consente di distinguerlo dalle contigue ipotesi di cui agli artt. 648-bis e ter c.p., caratterizzate proprio dalla clausola che esclude la responsabilità del concorrente nel reato presupposto (c.d. privilegio dell'autoriciclaggio). Potendo essere integrato esclusivamente da una predeterminata tipologia d'autore, ossia il soggetto attivo del delitto, l'art. 648-ter.1 c.p. si qualifica perciò come reato proprio.

Per l'ipotizzabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente a titolo di autoriciclaggio, secondo alcune interpretazioni dottrinali, è necessario presupposto che il dipendente o l'apicale abbia commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, non solo il reato di autoriciclaggio, ma anche il reato d'origine dei proventi illeciti e questo sia anch'esso espressamente previsto e punito dal D.lgs. 231/2001 quale reato presupposto.

Tuttavia, gli orientamenti sulla necessità che anche il reato d'origine dei proventi illeciti abbia natura di reato presupposto ai sensi del Decreto sono controversi.

In altre occasioni, la giurisprudenza per ovviare all'assenza del reato costitutivo dei proventi nel Decreto, al fine di individuare la responsabilità dell'ente per il reato di autoriciclaggio, ha fatto, invece, ricorso alla figura delittuosa dell'associazione a delinquere ex articolo 416, c.p., anche a carattere transnazionale (L. 146/2006). Ad es., nelle c.d. "frodi carosello", intese come quelle operazioni fraudolente finalizzate all'evasione dell'Iva nelle quali vengono coinvolti plurimi soggetti in qualità sia di acquirenti di beni a prezzi indebitamente competitivi sul mercato, sia in veste di rappresentanti legali di società fittizie costituite appositamente allo scopo di evadere gli obblighi fiscali verso l'Erario. Qualora, infatti, ricorrano i requisiti dell'articolo 416, c.p. e risulti che le infrazioni fiscali siano state commesse, nell'interesse o vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione anche di fatto o da soggetti a loro subordinati, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata anche sulla responsabilità penale dell'ente applicando le sanzioni interdittive e pecuniarie previste e ordinando la confisca del prezzo o del profitto del reato ex articolo 19, D.lgs. 231/2001.

I giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di riciclaggio, hanno affermato che il Legislatore, utilizzando la locuzione "altre utilità" – ripresa anche nel dettato dell'articolo 648-bis1, c.p. – ha voluto ricomprendere non solo tutti quegli elementi che comportano un incremento del patrimonio, ma anche tutto ciò che impedisce che il patrimonio si impoverisca. Di conseguenza, nei casi di frode fiscale, l'agente, non pagando le imposte dovute, consegue un indebito risparmio di spesa che si traduce in un'evidente utilità economica. Secondo alcuni autori, invece, il semplice risparmio di imposta evasa o non onorata e direttamente utilizzato per il successivo pagamento, ad esempio, di stipendi o altri investimenti non costituirebbe alcuna condotta di autoriciclaggio poiché non vi sarebbe alcuna attività idonea ad *ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, possono comportare la responsabilità dell'Ente - oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico suaccennate – anche come conseguenza del compimento di un reato sia esso di natura dolosa o colposa.qualora..

Con specifico riguardo all'attività bancaria e finanziaria, ai fini dell'individuazione della tipologia delle operazioni con le quali possono concretarsi il riciclaggio e l'autoriciclaggio, va innanzitutto ricordato che il Decreto antiriciclaggio definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento". Inoltre, il medesimo Decreto all'art. 2 contiene un'elencazione amplissima di condotte qualificabili come riciclaggio per i soli fini del Decreto, vale a dire, essenzialmente, per l'individuazione delle ipotesi che fanno sorgere l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Circa l'elemento soggettivo, i reati in esame possono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, ovvero. anche per aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con la recente modifica del testo normativo che amplia la contestazione del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio ex d.lgs.231/01 anche in conseguenza di reati colposi (dicembre 2021...), va segnalato che potrebbe essere oggetto di contestazione anche una circostanza di negligenza posta in essere nella gestione dei presidi previsti dal disposto normativo 231/07 in sede di adeguata verifica della clientela, ovvero di registrazione in archivio delle operazioni concluse nonché di elusione nella gestione delle operazioni destinate alla procedura di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio..

Il reato in questione:

1. Secondo parte della dottrina, attiene solo gli illeciti previsti dal decreto legislativo 231-2001: in tal senso si osserva che l'autoriciclaggio dell'ente pare richiedere che già il delitto a monte, in quanto strumentale all'autoriciclaggio medesimo, debba essere uno dei reati-presupposto che costituiscono la parte speciale del decreto legislativo 231 e che sono in grado di fondare la responsabilità diretta della persona giuridica.

2. Secondo un diverso punto di vista, invece, non esistono limiti alla possibilità di individuare reati presupposto. A tale conclusione si giunge tenendo presente che il legislatore, al momento di estendere - con la modifica dell'art. 25-octies d. lgs. 231/2001 - la responsabilità per autoriciclaggio alle persone giuridiche, non ha posto alcuna limitazione alla individuazione dei reati-presupposto, dal che sembrerebbe discendere la volontà di estendere l'autoriciclaggio dell'ente a qualunque delitto produttivo di flussi finanziari, sebbene non previsto nel decreto legislativo numero 231/2001.

Banca Popolare dell'Alto Adige considera i reati tributari, come riportati nel successivo capitolo 6.17 del presente Modello, quale fattispecie in grado di configurare potenzialmente il delitto a monte strumentale al reato-presupposto di autoriciclaggio.

Art. 25-octies.2 D.lgs. 231/2001 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

Decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025

In data 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025, di attuazione della Direttiva UE 2024/1226, la quale si inserisce nel quadro delle iniziative promosse a livello unionale per rafforzare l'omogeneità e la coerenza delle risposte sanzionatorie nazionali rispetto alle condotte di violazione ed elusione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, ponendo rimedio alle disarmonie normative e alle asimmetrie applicative emerse nei diversi ordinamenti degli Stati membri.

6.4.1. Comportamenti a rischio

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 25-octies nel concreto contesto aziendale di Banca Popolare dell'Alto Adige, sono individuati come destinatari del presente paragrafo anche coloro cui sono riferibili le fattispecie di reato esaminate negli altri paragrafi della Parte Speciale del Modello Organizzativo, nella particolare prospettiva della idoneità delle medesime a procurare all'ente denaro, beni o altre utilità.

Il rischio che si verifichino i reati di riciclaggio è tipico del circuito bancario e finanziario, essenzialmente con riferimento ai rapporti con la clientela, ed in particolare esso concerne:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela (per rapporto continuativo dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 231/2007, ogni rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale della Banca, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione);
- il trasferimento di fondi;
- il trasferimento e il deposito di valori mobiliari;
- l'operatività di sportello;
- la gestione dell'applicazione degli esimenti ai limiti di versamento di contante alle categorie di clientela previste dai codici Ateco
- gestione degli adempimenti inerenti all'adeguata verifica della clientela in sede di apertura e gestione dei rapporti continuativi;
- l'espletamento delle verifiche semplificate e rafforzate eseguite periodicamente dalla Funzione Antiriciclaggio, tale da consentire il riconoscimento e la valutazione dei presupposti e degli esiti degli interventi effettuati, anche ai fini della segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Meno rilevante appare laddove si abbia riguardo all'impresa bancaria come "società", con riferimento a quelle aree in cui la banca, a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Per chi commette un reato tributario la possibilità di cadere nell'autoriciclaggio è molto elevata, qualora ad esempio i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da

dichiarazioni infedeli) siano dapprima inseriti in fondi illeciti e poi impiegati (anche con atti di trasferimento e/o sostituzione) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Sotto questa prospettiva sono quindi considerati, per la loro suscettibilità di procurare alla Banca proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. cit.)
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. cit.)
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. cit.)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. cit.)
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. cit.)
- omesso versamento di Imposta sul Valore Aggiunto (art. 10-ter D.Lgs. cit.)
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. cit.)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. cit.).

L'attività di prevenzione si basa:

1. sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo;
2. sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di reati tributari.

In particolare, gli operatori devono per i presidi di prevenzione ad 1.:

- all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge, anche se frazionate:
 - procedere all'identificazione della clientela, tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
 - verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
 - procedere alla profilatura della clientela in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- inoltrare al Responsabile della funzione antiriciclaggio una segnalazione conformemente alla normativa interna quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- valutare se inoltrare la segnalazione predetta in presenza di indici di anomalia (decalogo della Banca d'Italia) recepiti dalla normativa interna;
- inoltrare le predette segnalazioni nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;

- protocollare ed archiviare in modo che siano tracciabili le attività svolte ai vari livelli della Funzione Antiriciclaggio per l'espletamento delle verifiche semplificate e rafforzate, anche ai fini della segnalazione delle operazioni sospette (SOS);
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare nel rispetto della normativa interna le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;
- rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI (Archivio Unico Informatico) e di conservazione della documentazione.
- In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
 - eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
 - ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
 - sostituire o trasferire denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
 - partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi ad attività che sono regolate da norme in materia di antiriciclaggio, sono perciò tenuti alla seguente condotta:

- osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/07;

- osservanza delle normative interne, in particolare delle disposizioni di servizio “Manuale Antiriciclaggio”, “Obbligo di adeguata verifica della clientela” ed “Antiriciclaggio – Finanziamento del terrorismo – PEP – Programma Fast Check”;
- osservanza degli obblighi relativi alla frequentazione dei corsi di formazione obbligatori per i dipendenti della banca.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo (GIANOS) non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza della clientela e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

In particolare, gli operatori devono per i presidi di prevenzione ad 2.:

- tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi ad attività che sono regolate da norme in materia tributaria, sono tenuti ad osservare i protocolli prescritti al successivo capitolo 6.17.

6.5. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Nel contesto dell'organizzazione e della gestione dei propri sistemi informativi, Banca Popolare dell'Alto Adige Spa rileva la contiguità dei comportamenti a rischio di commissione dei reati presupposto previsti:

- nell'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati";
- nell'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Per questo motivo i conseguenti obblighi e divieti di condotta sono congiuntamente prescritti dopo i seguenti due paragrafi descrittivi delle rispettive fattispecie.

6.5.1. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due ~~uno~~ a ~~cinque~~ dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre ~~uno~~ a dieci ~~cinque~~ anni e da quattro ~~tre~~ a dodici ~~otto~~ anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Descrizione del reato

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici.

Prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sistema informatico è un complesso di apparecchi (hardware) e di programmi (software) volto ad acquisire in modo automatico e ad elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i computer e, in generale, ogni strumento capace di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare o sintetizzare i dati forniti;

Sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete telefonica e, quindi, per decentrare – attraverso una rete di terminali – i dati secondo le esigenze. La telematica è, quindi, espressa da un qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Banca (o anche di terzi concesse in licenza alla Banca), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164 euro³².

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.³³

Descrizione del reato

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui,

³² Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

³³ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 464.700,00

Sanzioni interdittive

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, , produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Descrizione del reato

L'art. 635-quater.1 punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Le fattispecie previste dagli artt. 615-quater e 635-quater.1 sono perseguibili d'ufficio ed intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *spiare*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del

carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 464.700,00

Sanzioni interdittive

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni³⁴.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso³⁵:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Descrizione del reato

³⁴ Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

³⁵ Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

La norma in esame si pone a presidio, non soltanto del diritto alla riservatezza, ma anche della regolarità delle comunicazioni che, salvo i limiti espressamente previsti da una legge dello Stato, devono essere libere, complete e senza interruzioni.

All'interno dell'art. 617-*quater* c.p. possono essere individuate due diverse ipotesi criminose: la prima, consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse; la seconda, invece, si verifica (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, come, ad esempio, il delitto di rivelazione di segreti di Stato, previsto dall'art. 261 c.p.) attraverso la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle predette comunicazioni.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti

ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.³⁶

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Descrizione del reato

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617-*quinquies* punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ["con violenza alla persona o con minaccia"] ovvero se il

³⁶ Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Descrizione del reato

L'art. 635-bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

È da considerare che, secondo un'interpretazione restrittiva, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema (art. 635 codice penale - "Danneggiamento"):

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

(omissis)".

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Descrizione del reato

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un sistema o di un impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione del reato

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall'art. 635-bis avendo riguardo in particolare all'oggetto materiale, qui individuato in "sistemi informatici o telematici altrui".

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Descrizione del reato

L'articolo punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto: si è pertanto in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue inoltre da quella prevista dall'art. 635-ter (che pure costituisce una fattispecie di pericolo) avendo riguardo all'oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi degli eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Descrizione del reato

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata. La responsabilità della Banca potrà dunque astrattamente configurarsi con riguardo ai casi in cui il dipendente concorra con il soggetto qualificato (certificatore) nella commissione del reato nell’interesse o a vantaggio della Banca medesima.

A tale specifico proposito si osserva che tale disposizione è di immediato interesse, anche per quelle banche che intendessero prestare il relativo servizio. Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 619.600,00

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsità in documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [Capo III “Della falsità in atti”, artt. 476 – 493-bis] riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Descrizione del reato

L’art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione.

Ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale del D.Lgs. n. 82/2005, il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1-*bis*);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria;
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-*bis*, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 619.600,00

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica³⁷

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Descrizione del reato

Il Decreto Legge n. 105/2019 ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta presupposto di reato consiste:

- nel fornire alle Autorità competenti informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle attività ispettive e di vigilanza;
- nell'omettere di comunicare alle Autorità competenti, entro i termini prescritti i dati richiesti, informazioni o elementi di fatto.

³⁷ Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (GU n. 222 del 21.09.2019), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica" (GU n.272 del 20.11.2019)

Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Descrizione del reato

Tale fattispecie si sostanzia, mediante le condotte previste dai reati informatici ovvero con la minaccia di compierle, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 464.700,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.5.2. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3 L. n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

1. *lett. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)*

3. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (...)*

Art. 171-bis L. n. 633/1941

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla*

pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 181-bis, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Comma 1 (estratto): "ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro".

Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 171-octies L. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Descrizione dei reati

L'introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001, ad opera della L. 23 luglio 2009, n. 99, dell'articolo 25-novies costringe l'ente a predisporre accurati controlli circa i contenuti che transitano sui propri server per ridurre la possibilità che siano commessi i reati in discorso, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'ente medesimo da parte dei soggetti che vi rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. Le condotte sanzionate sono le seguenti:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.5.3. Comportamenti a rischio

“Con particolare riferimento alle fattispecie di cui all'art. 24-bis – scrive l'ABI nelle Linee Guida in materia di criminalità informatica (approvate dal Ministro di Giustizia l'11 dicembre 2009) - l'osservazione della prassi maturata nel sistema bancario fa emergere un grado di attenzione all'istanza preventiva già oggi molto alto, tenuto conto dell'esistenza di standard internazionali in materia di sicurezza informatica già consolidati e della ulteriore circostanza che molti profili specifici relativi al tema della sicurezza informatica sono stati (e vengono tuttora) affrontati nel contesto di altri progetti di adeguamento del c.d. ambiente di controllo (es. privacy, legge sul risparmio, antiriciclaggio ecc.)”.

Tuttavia, BPAA, con ABI, ritiene che tale scenario meriti comunque una attenta valutazione. Nella gestione dei sistemi informativi, le norme aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- a) i server applicativi centralizzati sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;

- b) l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *user-id* e *password* utente con scadenza periodica;
- c) le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente dispone di una *user-id* e *password* personale;
- d) la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati;
- e) i *backup* dei dati residenti sui *server* sono salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Le attività che BPAA ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito dei reati oggetto del presente capitolo sono:

- la gestione dei sistemi informativi;
- la gestione delle relazioni con le Autorità che vigilano sul funzionamento dei sistemi informativi;
- la gestione e l'utilizzo di beni protetti dalle disposizioni di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio").

Nell'ambito delle attività aziendali, una particolare attenzione deve essere posta:

- a livello organizzativo generale: alla predisposizione ed all'aggiornamento dell'articolata regolamentazione interna che presiede (anche per gli obblighi di vigilanza bancaria) al rispetto della normativa in ambito ICT (Information and Communications Technology) ed assicura la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate; tale regolamentazione sviluppa in maniera approfondita i punti richiamati nel seguente paragrafo e va considerata come componente integrativa dei protocolli atti ad impedire la commissione dei reati presupposto descritti nel presente capitolo del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.
- al disegno dei processi di aggiornamento e messa in produzione di procedure informatizzate che implicano l'aggiornamento dei contenuti nel sistema informatico o telematico;
- al disegno dei processi di aggiornamento e modifica delle informazioni contenute nelle base dati;
- al disegno dei processi di gestione delle relazioni con le Autorità che vigilano sul funzionamento dei sistemi informativi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere ~~disposte~~ proposte dall'Organismo di Vigilanza, sentito il parere delle funzioni aziendali di controllo e del Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6.5.4. Obblighi / Divieti di condotta

In generale, ai destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nelle Policies aziendali che regolano l'organizzazione dei servizi ICT (Information and Communications Technology), nel Modello Organizzativo Privacy e nel Codice Etico.

Tutti gli autorizzati ad accedere al sistema informativo aziendale mediante password e chiavi di accesso devono osservare i seguenti obblighi:

- a) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- b) accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Banca, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- d) aggiornare periodicamente le password, secondo le regole di cui agli ordini di servizio;
- e) conoscere la normativa, i regolamenti e le istruzioni delle autorità preposte in tema di sistemi informativi e trattamento dati;
- f) conoscere le policies, le disposizioni di servizio ed i processi organizzativi predisposti dalla Banca, che regolamentano la gestione ed il monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali;
- g) garantire la tracciabilità dei documenti prodotti;
- h) assicurare meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, password;
- i) rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici di terzi;
- j) utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste.

I provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti, devono:

- a) installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- b) verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;

- c) monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- d) valutare l'opportunità di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- e) verificare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali;
- f) informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili con espresso riferimento ai delitti informatici.

Per tutti i sottoposti al presente Modello Organizzativo vigono i seguenti divieti di condotta:

- a) non porre in essere, non collaborare, non dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) non utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili o altri dispositivi mobili) assegnate dalla Banca per finalità diverse da quelle lavorative;
- c) non lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password;
- d) non comunicare a terzi le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Banca;
- e) non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Banca;
- f) astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità informazioni e dei dati della Banca e dei terzi;
- g) non superare o aggirare, o tentare di superare o aggirare, i sistemi di sicurezza aziendali (es: Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.);
- h) non installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che verranno installati per esigenze aziendali;
- i) non effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- j) non alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- k) non accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o strategici);

- l) non procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- m) non procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- n) non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- o) non distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- p) non distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- q) non distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- r) non distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ulteriori obblighi e divieti specifici sono prescritti:

- per gli “**Amministratori di Sistema**”³⁸, in particolare essi:
 - a) devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di hackeraggio, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;

³⁸ Mancando un inquadramento normativo, per la definizione di l'Amministratore di Sistema si fa riferimento al Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008: “una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali”.

- b) non devono operare al di fuori dei compiti assegnati senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- **a carico del rappresentante legale della Banca:** devono essere inviate le comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica, concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale; tali comunicazioni dovranno essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.
- **a carico della Direzione aziendale che sovrintende all'ICT (Information and Communications Technology)** la quale, con il supporto degli Amministratori di Sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:
 - a) l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali deve corrispondere a modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai client;
 - b) le credenziali di accesso devono essere adottate e gestite secondo specifiche procedure;
 - c) l'accesso alle applicazioni deve essere consentito solo attraverso strumenti di autorizzazione;
 - d) l'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici deve essere verificato periodicamente;
 - e) l'aggiornamento periodico dei server, dei Personal Computer (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità, con speciale rafforzata attenzione per tutti i nuovi dispositivi elettronici che saranno progressivamente adottati (devices, frutto di innovazioni tecnologiche) ed in grado di connettersi con il sistema informativo della Banca;
 - f) la protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
 - g) l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - h) l'impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
 - i) la custodia delle password in apposito repository, sottoposto anch'esso a password;
 - j) la tracciatura di ogni accesso e uscita dal sistema da parte dell'Amministratore di Sistema, nel rispetto della normativa in materia di Privacy;

- k) la rilevazione di eventuali alterazioni del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di Privacy;
- l) i dati di rete replicati su personal computer o altri dispositivi assegnati individualmente devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- m) i dispositivi di networking devono essere protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall'esterno (firewall e proxy);
- n) i dispositivi di networking devono essere collocati in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- o) i server, i Personal Computer e gli altri eventuali devices (laptop, telefoni mobili e altre innovazioni elettroniche) devono essere protetti con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- p) l'accesso ai server deve essere limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- q) i server devono essere protetti da dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali e, come minimo, duplicati.

Coordinamento con le disposizioni del Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)

I protocolli del presente Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, ed in particolare del presente capitolo, hanno punti in comune con il Modello Organizzativo Privacy che la Banca ha adottato per la conformità alle norme in epigrafe, volto alla protezione della sicurezza dei dati personali a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni.

La commissione di reati informatici può comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca la “divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali”, sia che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare sanzioni e obblighi di risarcimento danni a carico della Banca, nella sua qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

Per il coordinamento funzionale tra i due citati Modelli Organizzativi e di prevenzione (Modello 231/2001 e Modello Privacy), si considerano:

- a) il catalogo dei reati presupposto informatici, come sopra descritti;
- b) le altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell’utilizzo dei sistemi informatici, quali la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d’autore (ex art. 25-novies);

- c) impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing (vedi par. 4.6 del presente Modello).

Tale coordinamento funzionale si esplica:

- a) nella redazione ed aggiornamento del Registro di trattamento dei dati personali ex art. 30 del GDPR;
- b) attraverso i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, che acquisisce i registri del trattamento dati e verifica che le due matrici di rischio non siano in contrapposizione l'una con l'altra, dando diverse interpretazioni alla stessa funzione di protezione, coordinandosi in merito con il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

6.6. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 (Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Descrizione del reato

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- a) importo fisso (minimo 258.000; massimo 1.549.000,00), se il delitto è commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) importo fisso (minimo 64.500,00; massimo 774.500), se il delitto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Lesioni personali colpose (art. 590)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla

circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Descrizione del reato

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica.

Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni, comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. *mobbing*).

Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una

permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo.

Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 387.250,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La peculiarità dei reati di cui alla presente parte speciale è rappresentata dal fatto che, a differenza di tutti gli altri illeciti ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, essi sono di natura colposa. Per la commissione degli stessi illeciti è pertanto sufficiente la sola negligenza, imprudenza o imperizia: pertanto, la funzione di esimente del Modello Organizzativo è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i destinatari del Modello stesso pongano in essere condotte rispettose delle previsioni di cui al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

In particolare, l'art. 30 del TUSL (D.Lgs. n. 81/2008), con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [in relazione alla commissione di uno dei*

reati di cui all'art. 25-septies del medesimo decreto] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Sempre a mente dell'art. 30: "Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione [consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro] di cui all'articolo 6".

Particolare attenzione meritano, tra i vari obblighi giuridici elencati nella norma, due attività poste a carico dell'ente:

- a) l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (coincidente con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Banca in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008);
- b) l'attività di informazione e formazione dei lavoratori.

6.6.1. Comportamenti a rischio

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per BPAA a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, la Banca si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

La Banca ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente e ai quali si rinvia integralmente per quanto in questa sede non espressamente richiamato.

Fermo restando che i reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro possono potenzialmente interessare tutte le componenti aziendali, le attività da BPAA ritenute "sensibili" rispetto ai reati in discorso riguardano, in particolare:

- la gestione delle attività lavorative, degli accessi, dei transiti e delle permanenze nei locali della Banca da parte dei Destinatari del Modello e di tutti i soggetti esterni;
- la gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di mobili, arredi ed attrezzature;
- la gestione delle attività dell'Ufficio Gestione Documenti/Spedizioni (OGP).

Tutti i destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Banca al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

6.6.2. Obblighi/Divieti di condotta

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Banca devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le Strutture della Banca devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel

presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute, nei rispettivi ambiti, a:

- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione in continuo dei pericoli;
- garantire un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Banca e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge, nonché delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale, anche in ordine all'utilizzo degli strumenti lavorativi;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, le deficienze degli strumenti ovvero dei mezzi forniti dallo stesso, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle loro competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- definire e aggiornare (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Banca) le procedure specifiche per la prevenzione di infortuni, malattie e delle emergenze;
- adeguare le risorse umane in termini di numero e qualifiche professionali e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Banca per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- applicare i provvedimenti disciplinari nel caso di violazione dei principi comportamentali, delle regole di cui al Codice Etico della Banca, dei protocolli e delle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;

- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

È inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte dell'RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli uffici nonché dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o da altre autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Banca con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Banca ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

L'Organismo di Vigilanza deve annualmente comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

6.7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis codice penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Descrizione del reato

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

6.7.1. Obblighi di condotta

- a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

- b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Banca, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- c) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Banca (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
- d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

6.7.2. Divieti di condotta

- a) La Banca vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di BPAA, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- b) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Banca medesima;
- c) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- d) tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

6.8. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 206.400,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da e 103,00 a e 516,00.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Remota appare la possibilità che soggetti interni ad una banca pongano in essere, autonomamente o in concorso di terzi, nell'interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione; i

maggiori rischi sono individuabili nelle ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 453 c.p.: da 77.400,00 a 1.239.200,00, da ridurre da un terzo alla metà;
- art. 454 c.p.: da 25.800,00 a 774.500,00, da ridurre da un terzo alla metà.

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Descrizione del reato

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno

soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che utilizzi per operazioni di sportello banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 309.800,00

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Sanzione pecuniaria (in euro)

In relazione agli artt. 453, 455 e 457 c.p.: le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 25-bis del Decreto ridotte di un terzo

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il

fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 464.700,00 (comma 1); da 25.800,00 a 309.800,00 (comma 2)

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tali fattispecie.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ancorché l'attività tradizionale della Banca sia propriamente incentrata sulla gestione dei valori appare remota la possibilità che operatori interni della Banca pongano in essere, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della stessa, fatti di alterazione o contraffazione di valori.

Maggiori rischi si possono, invece, rinvenire in relazione alla messa in circolazione di valori falsificati e/o contraffatti posto che potrebbe sussistere la responsabilità amministrativa della Banca

nel caso in cui, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando della autenticità di taluni valori al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mettesse in circolazione nell'intento di evitare alla Banca pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità dei valori alle Autorità competenti.

6.8.1. Obblighi / Divieti di condotta

Le strutture della Banca, nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

In particolare tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature (omologate in conformità alla normativa vigente) di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote oppure a verificarne esclusivamente l'autenticità, oppure mediante controlli di autenticità da parte di personale addestrato, attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità. Nello specifico, per quanto concerne le banconote in euro sospette di falsità, la normativa vigente prevede che l'addetto trasmetta una copia del verbale senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo fax, e un'altra copia, unitamente alle banconote sospette di falsità, alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o il Punto Operativo le ha comunque ricevute;

- le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale dovranno essere debitamente custodite da soggetti appositamente incaricati in idonei mezzi forti nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltra alla Banca d'Italia;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi ove il personale ne risulti destinatario o ne sia semplicemente a conoscenza;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; si sottolinea che l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, successivamente, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore, tagliarla a metà o distruggerla;
- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

6.9. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1. D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517. c.p.).

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Entrati, con Legge 23 luglio 2009 n. 99, a far parte del paniere dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, i delitti contro l'industria ed il commercio sono certamente pertinenti con l'attività delle società industriali e commerciali, mentre non risultano rientrare nella casistica delle attività propriamente bancarie.

6.10. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)³⁹

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è

³⁹ Reato introdotto dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153 – art. 4 “Modifiche al codice penale”, articolo 1, lettera a)

punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Confisca (art. 270-septies c.p.)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona

estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1. procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)

Articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Descrizione della categoria di reato

L'art. 25-*quater* del decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio sono quelle concernenti la "Partecipazione a prestiti a favore del nemico" (art. 249 c.p.), il "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" (art. 289-*bis* c.p.), il reato di cui all'art. 270-*bis* c.p., denominato "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" e il "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270-*quinquies*.1). In particolare, tali due ultime fattispecie puniscono, oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione, anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di tali soggetti.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali emanate negli anni Settanta e Ottanta, volte a combattere il terrorismo. Il richiamo ai delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999 tende ad evitare possibili lacune nella disciplina dettata ed è diretto a rafforzarne e completarne l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Sanzione pecuniaria (in euro)

Se reclusione <10 anni: da 51.600,00 a 1.084.300,00

Se reclusione >10 anni: da 51.600,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive (minimo un anno; definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato):

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.10.1. Comportamenti a rischio

La Banca, in coerenza con quanto indicato dalla normativa di riferimento per la redazione del presente Modello, evidenzia in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico che:

- la configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-*quater* è tale da far ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l'autore abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità della Banca);
- è in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio della Banca a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare un'attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

In coerenza con quanto affermato dalle Linee Guida dell'ABI, la Banca adotta come base di lavoro per la prevenzione dei reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico, pur con i dovuti adattamenti in relazione alle finalità del D.Lgs. 231/2001, le procedure adottate da tutte le banche in adempimento del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, ed in particolare quelle poste in essere in base alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" della Banca d'Italia ("Decalogo della Banca d'Italia" in materia di operazioni sospette); le procedure adottate dalle banche in adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 109/2007 concernente le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; nonché delle Istruzioni del CICR in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo.

Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori aziendali possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato. Pertanto, anche per tali reati non può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale, attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc.

Particolarmente delicate sotto questo profilo sono le attività di concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo ad associazioni politiche, culturali, religiose, ricreative, e procacciamento della forza lavoro.

La Banca, inoltre, per il tramite di propri operatori, nella fisiologica attività di raccolta e di erogazione del credito, si potrebbe trovare ad instaurare rapporti con clienti che perseguono, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, così da agevolarli mettendo a loro disposizione risorse finanziarie o comunque incrementandone le disponibilità economiche, che risultino poi strumentali al perseguimento dei loro criminosi obiettivi.

Particolarmente a rischio risultano essere:

- operazioni con clienti sconosciuti;
- operazioni con Paesi non cooperativi o con soggetti segnalati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- operazioni frequenti verso soggetti non familiari o con evidenti anomalie.

6.10.2. Obblighi / Divieti di condotta

Tutti coloro che sono coinvolti nell'attività bancaria di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, in occasione dell'instaurarsi di rapporti con clienti, sono tenuti ad attivarsi per una esaustiva conoscenza e adeguata verifica del cliente in modo che sia possibile una ricostruzione il più possibile approfondita delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

In particolare, essi sono tenuti alla seguente condotta:

- osservanza delle norme di legge e della normativa interna riguardante gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.
- osservanza delle norme di lotta contro il terrorismo riguardanti il divieto di finanziare soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (p.e., reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.) o che collaborano o concedono liberalità ad associazioni terroristiche o persone sospette di terrorismo.



6.11. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

6.11.1. Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Descrizione del reato

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Descrizione del reato

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00 (comma I); da 51.600,00 a 1.084.300,00 (comma II)

Sanzioni interdittive (solo comma I)

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non è inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Descrizione del reato

Rientrano in tale reato: lo sfruttamento di minori a fini pornografici; il commercio, la distribuzione, la divulgazione, la pubblicizzazione, la cessione di materiale pedopornografico con qualsiasi mezzo, anche a titolo gratuito.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00 (commi I e II); da 51.600,00 a 1.084.300,00 (commi III e IV)

Sanzioni interdittive (solo commi I e II)

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non è inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Detenzione o accesso a materiale pornografico. (art. 600-quater c.p.).

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

2. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 ⁴⁰.

Descrizione del reato

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico, senza che ne sia necessario, ai fini della configurazione del delitto, l'effettivo uso. Integra il reato previsto dall'art. 600-*quater* c.p., la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico "scaricato" (c.d. operazione di *download*) da un sito internet a pagamento. La violazione dell'art. 600-*quater* c.p. è integrata ogni qual volta il materiale pedopornografico sia volontariamente salvato sul PC dell'utente. La memorizzazione dei *files* consultati *on-line*, può eventualmente ritenersi effettuata in automatico dall'elaboratore, unicamente ove i *files* incriminati vengano rinvenuti – a seguito di accertamenti tecnici – nella cartella di sistema denominata *temporary internet files*.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.084.300,00

Pornografia virtuale (art. 600-*quater*. 1 c.p.)

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Descrizione del reato

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.084.300,00

⁴⁰ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non è inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. (art. 600-quinquies c.p.).

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Descrizione del reato

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00

- **Sanzioni** interdittive (solo commi I e II)
- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non è inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Tratta di persone (art. 601 c.p.).

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Descrizione del reato

Tratta di persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (in stato di schiavitù o di servitù).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Acquisto e alienazione di schiavi. (art. 602 c.p.).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Descrizione del reato

Acquisto o alienazione o cessione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p. (fuori dei casi indicati nell'art. precedente).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Descrizione del reato

Si tratta di due distinte fattispecie criminose che, nel linguaggio corrente, sono raggruppate nel fenomeno del "caporalato", osservato in prevalenza nell'ambito dei lavori agricoli:

- il reclutamento *contra legem* di mano d'opera
- l'uso di violenze e minacce per il reclutamento *contra legem*.

La norma determina gli "indici di orientamento probatorio" per imputare il reato di sfruttamento della manodopera: essi afferiscono alla condizione di "reiterazione" della condotta relativa alla corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai degradanti metodi di sorveglianza adottati, nonché alla violazione delle normative relative all'orario e ai tempi di riposo, alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

6.11.2. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una

malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1. la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*
- 2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela, all'amministrazione di sostegno;*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.084.300,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.11.3. Comportamenti a rischio

Premesso che il rischio di tali condotte penali è circoscritto ad eventuali condotte plurisoggettive di agevolazione, istigazione o finanziamento, va richiamata l'attenzione non soltanto sul processo di gestione delle risorse finanziarie, ma anche su quello di gestione delle risorse umane, dato che taluni delitti contro la personalità individuale possono potenzialmente costituire un veicolo per il procacciamento illegale di manodopera soprattutto straniera e divenire, pertanto, un serbatoio al quale attingere per il reclutamento del personale.

Sotto il profilo della pornografia virtuale, particolare attenzione va rivolta ai soggetti abilitati all'utilizzo di strumenti informatici.

Da non trascurare le eventuali *partnership* commerciali con società che si occupano di comunicazione telematica.

Con riferimento in particolare ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un organo societario o un dipendente della Banca agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa alla messa a disposizione di risorse finanziarie o economiche in favore di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

6.11.4. Obblighi di condotta

Tutti coloro che sono coinvolti nell'attività bancaria di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, in occasione dell'instaurarsi di rapporti con clienti, sono tenuti ad attivarsi per una esaustiva conoscenza ed adeguata verifica del cliente in modo che sia possibile una ricostruzione il più possibile approfondita delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

In particolare, essi sono tenuti alla seguente condotta:

- osservanza delle norme di legge e della normativa interna riguardante gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al D.Lgs. n. 231/2007;
- osservanza delle norme di lotta contro il terrorismo riguardanti il divieto di finanziare soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (p.e., reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.) o che collaborano o concedono liberalità ad associazioni terroristiche o persone sospette di terrorismo;
- le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte (DHR e Operations) nella gestione di lavoratori assunti alle dirette dipendenze, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso;
- le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono

tenute ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia giuslavoristica;

- in relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. "servizi in outsourcing", le strutture della Banca preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia giuslavoristica;
- nell'ambito dell'istruttoria per la concessione ed il rinnovo di affidamenti ai settori produttivi, ed in particolare a quello agricolo, le strutture della Banca preposte devono acquisire la documentazione ed eventuali approfondimenti ad-hoc circa il rispetto da parte del richiedente della normativa in materia giuslavoristica, sulla consistenza numerica e sulla regolarità contributiva ai fini previdenziali e assistenziali della manodopera da esso impiegata.

6.12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

6.12.1. Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Associazione per delinquere (art. 416, commi 1-5, c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone e al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 416, c. 6, c.p.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 601 [tratta di persone], 601-bis [traffico di organi prelevati da persona vivente] e 602 [acquisto e alienazione di schiavi], nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione per delinquere in danno di un minore di anni diciotto (art. 416, c. 7, c.p.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

(Vedi, infra, par. 1.11.1)

Descrizione del reato di associazione

Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso; perciò per la sussistenza del delitto è irrilevante la eventuale mancata consumazione dei reati programmati.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- **art. 416 c.p., commi I-V:** da 77.400,00 a 1.239.200,00
- **art. 416 c.p., comma VI:** da 103.200,00 a 1.549.000,00

Quando il reato di cui all'art. 416 c.p. abbia dimensione transnazionale (vedi *infra*, par. 1.11.1), la sanzione pecuniaria è invariabilmente determinata nella misura minima di quattrocento quote (pari, nel minimo, a euro 103.200,00) e massima di 1.000 quote (pari, nel massimo, a euro 1.549.000,00).

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione del reato

Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata da quei particolari elementi indicati nell'art. 416-bis c.p., dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà) seguito per la realizzazione del programma criminoso. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

La tipicità dello schema e della struttura del reato in argomento va infatti colta nelle modalità in cui esso si manifesta e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire, giacché le finalità elencate dalla disposizione in questione coprono un'area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato e possono anche avere per oggetto attività lecite.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Descrizione del reato

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Descrizione del reato

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

6.12.2. Reati Transnazionali - L. 16 marzo 2006 n. 146

Art. 3 (Definizione di reato transnazionale)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 [associazione per delinquere] e 416-bis [associazione di tipo mafioso] del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri] e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. ⁴¹

6. ⁴²

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

⁴¹ Comma abrogato dal D.Lgs. n. 231/07, art. 64, comma 1, lett. f).

⁴² Comma abrogato dal D.Lgs. n. 231/07, art. 64, comma 1, lett. f).

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis [induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria] e 378 [favoreggiamento personale] del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con l'art. 24-ter, il legislatore, nel 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 i reati associativi già presenti, come reati-presupposto per la corresponsabilizzazione dell'ente, nell'art. 10 della legge 146/2006 di Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Precedentemente a tale introduzione, poteva darsi il caso (invero intollerabile) dell'assoluzione dell'ente, qualora il fatto non avesse assunto, nella sua concretezza storica, una dimensione transnazionale. Successivamente il D.D.L. 1969-D, definitivamente approvato il 19 settembre 2012 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" e convertito nella Legge 1 ottobre 2012, n. 172, pubblicata in G.U. n. 235 del 08.10.2012, entrato in vigore il 23.10.2012, è intervenuto su alcune fattispecie di reato-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001: nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (cosiddetta "**Convenzione di Lanzarote**"), opera alcune modifiche al codice penale che impattano sull'ambito di operatività degli artt. 24-ter e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Il reato transnazionale è quello punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Di seguito i reati presupposto ivi contemplati e non già richiamati dall'art. 24-ter:

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

Descrizione del reato

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291-bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di e 15.000,00 per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Descrizione del reato

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere (vedi *infra*, par. 6.12).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Descrizione del reato

La condotta consiste nell'aiutare taluno ad eludere investigazioni e ricerche dell'autorità, nell'ambito di un reato punito con la reclusione. Il reato di favoreggiamento personale può essere integrato da qualunque condotta, coscientemente assunta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni delle autorità.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00

6.12.3. Comportamenti a rischio

Al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte". In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Banca intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Banca e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente

in essere, in particolare in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio e delle misure di contrasto al terrorismo.

Le attività aziendali sensibili in cui potrebbero presentarsi potenziali rischi per la commissione dei reati sopra illustrati, sono:

- gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali (p.e. accrediti e incasso di documenti);
- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione processo di selezione/assunzione del personale;
- concessione del credito a controparti che operano in determinati settori economici a rischio specifico, quali quelli sanitario e dei trasporti.

6.13. REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma));

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter),((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, ((lettera a)), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)).

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 452-bis c.p.: da 64.500,00 a 929.400,00

Sanzioni interdittive, per un periodo non superiore a un anno

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 452-quater c.p.: da 103.200,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 452-quinquies c.p.: da 51.600,00 a 774.500,00

Traffico e abbandono di materiale ad alta Radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 452-sexies c.p. da 64.500,00 a 929.400,00

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 452-octies c.p.: da 77.400,00 a 1.549.000,00

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- art. 727-bis c.p.: fino a 387.250,00

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria (in euro)

- Art. 733-bis c.p.: da 38.700,00 a 387.250,00

D.Lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se

di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs. 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Legge 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Art. 1, comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2: In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 2, commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9*

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Legge 150/92, art. 6

Comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Legge 150/92, art. 3-bis

Comma 1: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Legge 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1

causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Descrizione del reato

La materia dei reati ambientali interessa la banca limitatamente alla gestione dello smaltimento dei rifiuti (carta, toner, apparecchiature elettroniche dismesse, materiali d'uso corrente per la pulizia dei locali, ecc.), e dei cantieri su immobili di proprietà e/o locati. Non anche, ad es., il traffico illecito dei rifiuti medesimi di effettiva rilevanza ai fini del decreto 231. In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... cagiona..."), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro della materia - acque, aria e rifiuti -, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi, come ad esempio sostanze chimiche, e, più in generale, in qualsiasi comportamento che vada a peggiorare l'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

6.13.1. Comportamenti a rischio

- smaltimento dei rifiuti tipici dell'ordinaria attività aziendale (carta, plastica, toner, apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche dismesse, materiali d'uso corrente per la pulizia dei locali, ecc.);
- smaltimento dei rifiuti derivanti da lavori (bonifica, costruzione, demolizione, ristrutturazione, risanamento) e di ordinaria manutenzione (tubi neon, parti e componenti elettriche ed elettroniche, impianti frigoriferi e di condizionamento, vernici e colori, ecc.) effettuati su terreni ed immobili comunque pervenuti in possesso, proprietà e/o locazione;
- stipula di contratti per fornitura dei servizi di pulizia dei locali in uso da parte della Banca e di trasporto e smaltimento dei rifiuti in uscita dai locali in uso della Banca; in particolare l'accertamento che la controparte contrattuale sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;

- stipula di contratti per l'appalto di lavori di bonifica, costruzione, demolizione, ristrutturazione e risanamento di terreni ed immobili in possesso, proprietà e/o locazione, nella parte riguardante il trattamento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere; in particolare l'accertamento che la controparte contrattuale sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

6.13.2. Obblighi / Divieti di condotta

Sul punto, è fatto obbligo al responsabile del Servizio Sicurezza di vigilare sull'adeguatezza delle procedure interne adottate per il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. In particolare, è fatto obbligo di valutare attentamente le conseguenze ambientali di ogni scelta compiuta per lo svolgimento dell'attività aziendale sia in relazione al consumo di risorse e alla generazione di emissioni e rifiuti direttamente legati all'attività (impatti diretti), sia ad attività e comportamenti non direttamente controllati in quanto posti in essere da soggetti terzi con i quali l'ente si relaziona, clienti e fornitori (impatti indiretti). È inoltre fatto obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale comportamento difforme rispetto alle prescrizioni.

È fatto obbligo ai responsabili delle unità organizzative aziendali di segnalare al Servizio Sicurezza la eventuale presenza di rifiuti su siti di proprietà od in locazione alla Banca, fornendo altresì i dettagli del caso.

6.14. REATI DERIVANTI DA IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, N. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Descrizione del reato

Con l'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 è entrato nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001) il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", contestualmente all'introduzione di una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato che riguardano il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà la sanzione ex D.Lgs. 231/2001, in aggiunta alla responsabilità penale ex art. 603-bis c.p., riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati:

- sono in numero superiore a tre;

- sono minori in età non lavorativa;
- sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina introdotta con la L. n. 161/2017 (attraverso il comma 1-bis dell'art. 25-duodecies) è da intendersi quale reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore; non si richiede, in altri termini, l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato, essendo necessario e sufficiente ad integrare il reato che l'atto compiuto sia potenzialmente idoneo a consentire l'ingresso illegale.

In quanto al delitto di favoreggiamento della permanenza in territorio italiano di stranieri il cui soggiorno è irregolare (di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (comma 1-ter), esso si configura allorché, fuori dai casi "tipici" di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, se ne favorisca la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico dell'Immigrazione.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 1.549.000,00

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
- del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un
- pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
- concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.14.1. Comportamenti a rischio

Le attività che BPAA ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito del reato in epigrafe sono quelle in cui l'Ente opera:

- come datore di lavoro che assume lavoratori direttamente alle proprie dipendenze;
- come committente di datori di lavoro che assumono lavoratori alle loro dipendenze e che li utilizzano per la prestazione di servizi, opere ed appalti (ivi compresi i subappalti) commissionati dall'EntAssoggettamenti al reato presupposto possono potenzialmente rinvenirsi nella:
 - gestione delle Risorse Umane;
 - gestione dei servizi resi nel continuo da fornitori in "outsourcing";
 - gestione dei rapporti di committenza con fornitori di merci, servizi, opere e appalti (ivi compresi i subappalti).

6.14.2. Obblighi e divieti di condotta

- a) Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte (DHR e Operations) nella gestione di lavoratori assunti alle dirette dipendenze, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.
- b) Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenute ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
- c) In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. "servizi in outsourcing", le strutture della Banca preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Inoltre, nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, la Banca deve:

- verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;

- mantenere monitorato il numero di lavoratori interessati, le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda
- di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto di trasmettere alla Banca qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno.

6.15. RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia)

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*

Legge 13 ottobre 1975, n. 654 – Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

3-bis. *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.*

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) *con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

b) *con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei

mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Descrizione del reato

La fattispecie punisce ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 1.239.200,00

Sanzioni interdittive

- Nei casi di condanna per i delitti della fattispecie si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
- se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

6.15.1. Comportamenti a rischio

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota da Banca Popolare dell'Alto Adige, poiché:

- la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate dalle disposizioni del Codice Etico, oltre che dai principi che informano il presente Modello Organizzativo;
- lo scopo di generare un vantaggio a favore della Banca non appare allo stato consequenziale ad attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità esercitate dai soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo, pur non potendosi escludere a priori condotte illecite che possano integrare queste fattispecie di reato.

Pertanto, la Banca individua al proprio interno come marginalmente sensibili nell'ambito del reato in epigrafe le seguenti attività:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali potrebbero insorgere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 604-bis, comma ter, c.p. quali ad esempio la sponsorizzazione di eventi finalizzati alla propaganda, all'istigazione o all'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità
- le attività di comunicazione condotte da testate editoriali, radiotelevisive e siti web, sotto la responsabilità propria e di terzi, quali ad esempio la predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di messaggi pubblicitari, di immagini e filmati ai fini istituzionali e promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo e canale di comunicazione: il rischio inerente è quello di concorso nell'illecito di chi posta opinioni criminose su proprie piattaforme gestite direttamente e/o da terzi;
- l'affitto di locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi scopo di propaganda politica;
- l'accensione e/o il mantenimento di rapporti bancari ancorché passivi e/o la concessione di credito ad enti ed organismi coinvolti in attività criminose della fattispecie.

6.15.2. Obblighi e divieti di condotta

- a) Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la fattispecie;
- b) Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni hanno l'obbligo di concludere contratti solo con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; a tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità. I dati relativi ai rapporti con clienti e collaboratori esterni devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c) Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, vige l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
2. fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
3. operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
4. accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, che abbiano come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia; qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
5. affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale;
6. nel caso alla Banca sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.

6.16. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 si applicano all'ente, le seguenti sanzioni pecuniaria:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Legge 13 dicembre 1989, n. 401: interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive

Art. 1. (Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4. (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse

o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904

Descrizione del reato

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”, ponendosi altresì l'obiettivo di “prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali” e di “promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive”.

La nuova fattispecie consegue la Legge n. 401/89, nella quale emergeva la necessità di “una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto”.

Pertanto, la Banca può rispondere per i reati sopra citati di “Frode in competizioni sportive” e di “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 67.080,00 a 774.500,00

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive. per una durata non inferiore a un anno:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.16.1. Comportamenti a rischio

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota da Banca Popolare dell'Alto Adige, poiché lo statuto sociale non contempla attività nell'ambito legale delle competizioni sportive, del gioco e delle scommesse, attività che potrebbero divenire contigue o prestarsi alla commissione delle fattispecie di reato presupposto.

Maggior attenzione deve essere prestata alla probabilità di concorso nei suddetti reati, attraverso relazioni d'affari con terze parti coinvolte nelle fattispecie di reato, relazioni che potrebbero configurare un interesse o derivare un vantaggio da parte della Banca.

Pertanto, la Banca individua al proprio interno come marginalmente sensibili nell'ambito del reato in epigrafe le seguenti attività:

- l'accensione e/o il mantenimento di rapporti bancari ancorché passivi e/o la concessione di credito ad enti ed organismi coinvolti in attività criminose della fattispecie;
- le richieste di utilizzo da parte di privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, di locali e spazi aziendali allo scopo di tenere al loro interno attività di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici, anche occasionali e/o accessorie ad altre finalità ed ancorché legali.

6.16.2. Obblighi e divieti di condotta

- a) Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la fattispecie.
- b) Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni hanno l'obbligo di concludere contratti solo con persone fisiche e giuridiche (in special modo quelle aventi per oggetto sociale l'esercizio di attività sportive, di gestione di case da gioco e di fabbricazione e gestione di apparecchi per il gioco) verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; a tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità. I dati relativi ai rapporti con clienti e collaboratori esterni devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c) Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, vige l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:
 - 1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001;
 - 2. accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001;
 - 3. affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.
 - 4. nel caso alla Banca sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.

6.17. REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 ⁴³

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis ⁴⁴ *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 maggio 2000, n.74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

⁴³ Fattispecie di reato presupposto introdotta dall'art. 39, comma 2, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2019, n. 301) che ha convertito il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"

⁴⁴ Fattispecie di reato presupposto introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2020, n. 177) "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 al fine di meglio circoscrivere le condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione prevista dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'introduzione dei reati tributari tra gli illeciti in grado di determinare la responsabilità da reato dell'ente cambia la prospettiva dalla quale valutare questi aspetti della gestione aziendale: se precedentemente, infatti, le correlate aree di attività venivano considerate fonti di rischio indiretto o strumentale, cioè condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, con l'entrata in vigore dell'art. 25-quinquiesdecies le stesse devono essere valutate come aree a rischio diretto.

Le prevalenti aree a rischio ricadono quindi nella tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi; rischi aggiuntivi sono da tener presenti nelle procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte. I rischi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro si annidano per la Banca principalmente nell'eventuale concorso alla commissione del reato, tramite la messa a disposizione di strumenti e canali finanziari.

Mentre in generale non è punibile il tentativo di reato (comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dal 30 luglio 2020 (cit., comma 1-bis) **ha rilevanza penale il tentativo per i reati dichiarativi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 qualora si tratti di operazioni transnazionali e finalizzate ad evadere l'IVA per almeno 10 milioni di euro** (nelle rubriche sotto riportate sono evidenziate come "gravi frodi Iva transfrontaliere"). In tali casi sorge la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 non solo ove la frode IVA transfrontaliera, perpetrata nell'interesse o vantaggio dell'ente, sia effettivamente consumata, ma anche nel caso in cui la stessa sia solo tentata.

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione del reato

Il reato si perfeziona con l'effettiva presentazione della dichiarazione riportando elementi passivi fittizi (la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false non è punibile a titolo di tentativo).

La condotta criminosa si attua indicando, nella dichiarazione sulle imposte sui redditi o sull'IVA, elementi passivi fittizi, per cui tutto ciò che è antecedente alla dichiarazione non assume rilevanza ai fini dell'integrazione del reato.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Operazioni inesistenti possono essere:

- operazioni mai effettuate e quindi inesistenti oggettivamente;
- operazioni effettuate, ma per le quali si indica una fatturazione superiore rispetto a quella reale (si compie, cioè, una sovrapproduzione);
- operazioni inesistenti soggettivamente, cioè operazioni che sono state effettuate ma tra soggetti diversi, avvalendosi di soggetti interposti (in questo modo viene realizzata la c.d. frode carosello, una frode fiscale complessa che si realizza mediante vari espedienti).

Dei reati che sono disciplinati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, questo è l'unico per il quale non è prevista una soglia di punibilità data la gravità del reato dovuta alla contabilizzazione e all'utilizzazione di documenti falsi in dichiarazione, accompagnate dal dolo specifico ("al fine di evadere le imposte").

In caso di gravi frodi IVA transfrontaliere è punito anche il tentativo di reato.

Sanzione pecuniaria (in euro), aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità:

- comma 1: da 25.800,00 a 774.500,00
- comma 2-bis: da 25.800,00 a 619.600,00

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione del reato

Il reato si configura in una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento è oggettivamente distinto dalle mere violazioni contabili: si tratta di operazioni simulate, utilizzo di documenti falsi o di altri artifici.

Il reato avviene quando, oltre all'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, sono compiute operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente) ovvero ci si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. Si tratta di condotte alternative tra loro e, quindi, autosufficienti per l'integrazione della fattispecie.

In caso di gravi frodi IVA transfrontaliere è punito anche il tentativo di reato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 774.500,00, aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione infedele, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Descrizione del reato

Il reato è definito "istantaneo", poiché si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele; alcuna rilevanza assume la successiva dichiarazione integrativa effettuata successivamente.

Le dichiarazioni prese in considerazione dalla norma sono solo la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 1 e 6, e la dichiarazione annuale relativa all'IVA disciplinata dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 8. Sono escluse invece tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento.

La dichiarazione infedele è un reato a dolo specifico consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto": è necessaria una coscienza e volontà con riferimento alla indicazione di costi fittizi o alla omessa indicazione di ricavi, accompagnati dall'intento di evadere le imposte, intento che deve essere valutato al momento della consumazione del reato, ossia al momento della presentazione della dichiarazione originaria.

È punito anche il tentativo di reato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 464.700.00, aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Omessa dichiarazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Descrizione del reato

È un reato di natura omissiva propria, poiché può essere commesso solo dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. Il reato si consuma istantaneamente allo scadere di un numero di giorni (periodo di ravvedimento) successivi al termine fissato dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'IVA. L'offesa alla trasparenza fiscale, che si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a una determinata soglia: è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

È un reato a dolo specifico, poiché la presentazione della dichiarazione è intenzionalmente omessa al fine specifico di evadere le imposte.

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA legittima l'Amministrazione Finanziaria ad utilizzare metodologie induttive di controllo fiscale, che prescindono del tutto dalle scritture, dal bilancio, dalla dichiarazione del contribuente stesso.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 619.600, aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tentativo (art. 6)

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis.

1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione del reato

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, cioè nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi che espongono:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- documenti che indicano i corrispettivi o Iva in misura superiore a quella reale;
- operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

L'operazione inesistente si riconduce:

- all'inesistenza meramente giuridica, che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura;
- all'inesistenza oggettiva, che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Nell'accezione di "altri documenti" rientrano ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

La condotta delittuosa si realizza quanto la fattura o il documento escono dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso; non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (**di mero pericolo**) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta un solo documento per integrare il reato.

Sanzione pecuniaria (in euro), aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità:

- comma 1: da 25.800,00 a 774.500,00
- comma 2-bis: da 25.800,00 a 619.600,00

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Descrizione del reato

Si tratta di **reato di pericolo concreto**, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario. La fattispecie presuppone che la documentazione contabile sia stata istituita, pertanto la condotta delittuosa è quella di **occultamento o distruzione** (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e *non anche quella della loro mancata tenuta*: essa si concretizza

nell'indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato avviene in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, tranne quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad *altra documentazione conservata dall'imprenditore* e senza necessità di reperire gli elementi di prova *in altro luogo o da altra fonte*. In linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, il reato è integrato in tutti i suoi elementi anche nell'ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie⁴⁵. In altri termini, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi nella documentazione mancante.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 619.600,00, aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10-quater (Indebita compensazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

⁴⁵ ad esempio, è stato condannato il legale rappresentante di una società che aveva trasferito, senza dichiararlo in sede di accertamento, in luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone solo una parte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Descrizione del reato

È un reato proprio (commesso esclusivamente dal contribuente) a dolo generico (non è necessario l'ulteriore intento specifico di evasione fiscale), consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute (nella consapevolezza che esse ammontano a più di euro cinquantamila), che si consuma istantaneamente nel momento in cui viene realizzata la compensazione crediti non spettanti o inesistenti, indicandoli nel modulo fiscale di versamento; la condotta criminosa può pertanto essere al contempo commissiva ed omissiva.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 619.600,00, aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace

la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Descrizione del reato

La prevalente giurisprudenza considera "oggetto giuridico" di questo reato non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso: il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio aziendale. La condotta delittuosa si connota nel rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. La condotta può consistere:

- 1) nell'**alienare simulatamente** o nel **compiere altri atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità);
- 2) nell'**indicare**, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

Questa fattispecie rimanda ad una nozione di atti fraudolenti intesi quali comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da comportamenti di inganno o di artificio, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800,00 a 619.600,00, aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per uno dei delitti della fattispecie si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.17.1. Comportamenti a rischio

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate ex D.Lgs. 231/2001 sono IRES ed IVA⁴⁶.

Le attività aziendali sensibili alla commissione di reati tributari sono suddivise su tre livelli, in base alla valutazione dei rischi ex D. Lgs. 231/2001 ed alla matrice dei reati (allegato "A" di questo Modello Organizzativo), in:

- **attività dirette**, tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale; esse sono individuate nella gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali:
 - *calcolo di imposte e tributi;*
 - *indicazione, nel modello di dichiarazione, degli elementi necessari per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute;*
 - *esposizione in dichiarazione di variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto al dato civilistico;*
 - *invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche;*
 - *versamento di imposte e tributi, anche attraverso la compensazione di crediti fiscali;*
 - *presentazione all'erario di richieste per la compensazione di crediti fiscali;*
 - *gestione degli adempimenti in veste di sostituto d'imposta.*
- **attività strumentali di primo livello**, che si svolgono al di fuori del processo fiscale, ma nel cui ambito è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari 231; esse sono individuate nella gestione dei processi amministrativo-contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali:
 - *contabilizzazione e registrazione delle fatture e/o note emesse e/o ricevute;*
 - *tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini Iva e delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi;*

⁴⁶ Dottrina e giurisprudenza (Cassazione n. 37855/2017) sembrerebbero invece escludere l'applicabilità alle imposte sulle attività produttive (IRAP), come anche la prassi amministrativa (Circolare Ministero Finanze n. 154/2000)

- *conservazione del bilancio, dei verbali e delle relazioni da cui risulta il reddito imponibile di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa;*
 - *determinazione dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo ai fini della valutazione delle componenti del reddito;*
 - *produzione di documenti informatici e loro riproduzione su diversi tipi di supporto (caratteristiche e formati dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali).*
- **attività strumentali di secondo livello**, che sono le attività operative che hanno riflessi sul processo fiscale potenzialmente rilevanti per la commissione di reati tributari 231; esse sono individuate nella gestione dei seguenti processi:
 - *gestione del ciclo attivo e delle vendite: selezione dei clienti, negoziazione, sottoscrizione e gestione delle vendite e raccolta della relativa documentazione;*
 - *gestione del ciclo passivo e degli acquisti: selezione dei fornitori, negoziazione, sottoscrizione e gestione delle vendite e raccolta della relativa documentazione;*
 - *gestione di operazioni societarie straordinarie: determinazione dei costi/benefici fiscali correlati all'operazione;*
 - *gestione e monitoraggio dei rapporti bancari con controparti che effettuano movimentazioni finanziarie transfrontaliere.*

L'attività di prevenzione del rischio di commissione di reati tributari, o di concorso alla loro commissione (in particolare delle frodi transfrontaliere cosiddette "Carosello"), attività che al contempo presidia il correlato ed impattante rischio reputazionale, si attua mediante:

- a) conoscenza del presente Modello Organizzativo e delle correlate disposizioni di servizio;
- b) valutazione del rischio fiscale, cioè del rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario; tale valutazione si svolge attraverso rilevazione, misurazione, gestione, controllo e, ove necessario, azione correttiva delle carenze riscontrate;
- c) attribuzione di ruoli e responsabilità, secondo l'organigramma aziendale, in relazione al rischio fiscale inerente al livello di attività, ivi inclusi i poteri autorizzativi e di firma, in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte e con adeguate competenze ed esperienze;
- d) segregazione delle funzioni (autorizzazione, esecuzione, controllo, revisione indipendente delle dichiarazioni fiscali prima che esse siano presentate), anche a livello di sistemi informatici, al fine di evitare la creazione di commistioni di ruoli potenzialmente incompatibili

o in conflitto di interessi, o eccessive concentrazioni di responsabilità e/o poteri in capo ad un unico o a pochi soggetti;

- e) approfondita conoscenza delle controparti che entrano in relazione d'affari con la Banca;
- f) osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di adempimenti tributari e antiriciclaggio;
- g) formazione del personale coinvolto negli adempimenti fiscali e antiriciclaggio.

6.17.2. Obblighi e divieti di condotta

Tutti i soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di rispettare i doveri fondamentali del contribuente e di osservare le specifiche policies e disposizioni di servizio aziendali in materia. Inoltre:

- **tutti coloro che svolgono attività dirette in ambito fiscale** sono tenuti a conformarsi ai seguenti obblighi di condotta;
 - *presentare dichiarazioni veritiere in tutti i punti richiesti dalle varie normative;*
 - *tenere e conservare con diligenza professionale la documentazione fiscale;*
 - *calcolare esattamente le imposte dovute e provvedere al loro puntuale pagamento;*
- **tutti coloro che svolgono attività strumentali di primo livello** devono:
 - *tenere le scritture contabili con diligenza professionale, utilizzando i sistemi informativi aziendali per la gestione della fatturazione attiva e passiva e dei relativi incassi e pagamenti; ciò al fine di assicurare la registrazione di tutte le fasi del processo che generano un costo/ricavo;*
 - *effettuare i pagamenti solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto e previa formale autorizzazione del gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo.*

Indipendentemente dal livello di intervento nelle attività aziendali sensibili alla commissione di reati tributari, per tutti i soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo vige il divieto di porre in essere comportamenti in frode al fisco, quali:

- occultare o distruggere documenti contabili;
- registrare fatture attive/passive e perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;

- compiere operazioni simulate, soggettivamente o oggettivamente;
- acquisire e registrare nei sistemi amministrativi documenti quali fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante la loro registrazione e/o detenzione ai fini probatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, con quali si costituiscono elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- omettere la presentazione di obbligatorie dichiarazioni fiscali;
- presentare dichiarazioni fiscali mendaci rispetto ad elementi contabili inesistenti, fittizi o in ogni caso diversi da quelli richiesti dalla disciplina tributaria, ad esempio indicando elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte, così fornendo all'Erario una falsa rappresentazione della situazione contributiva;
- porre in essere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate nel D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti della controparte, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
 - nel caso di controparti che abbiano superato l'adeguata verifica, dare origine e/o partecipare e/o supportare operazioni per le quali si sospetta che vi sia una relazione con le fattispecie di reati tributari rubricate nel presente Modello Organizzativo;
 - utilizzare denaro contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
 - utilizzare conti correnti o libretti di risparmio con intestazione fittizia;
 - accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;

- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- porre in essere operazioni societarie, commerciali e finanziarie che si sviluppano secondo schemi tributari artatamente complessi, quando le medesime operazioni possono essere compiute ricorrendo a schemi di uso comune;
- simulare l'alienazione o il compimento di altri atti giuridici su beni propri o altri (materiale sottrazione di disponibilità) allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute;
- indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (falsificazione della consistenza patrimoniale) allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

A presidio della fattispecie di reato presupposto regolata in questo capitolo si applicano anche gli obblighi previsti al paragrafo 6.3.2 relativamente ai "Reati societari".

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni di controllo (SCI), l'adeguatezza delle procedure operative in ambito fiscale e la loro efficace applicazione, in particolare:

- l'assetto organizzativo interno, incluso il sistema amministrativo-contabile, in termini di definizione di ruoli e responsabilità e di risorse aziendali destinate, secondo principi di segregazione delle funzioni;
- l'attribuzione di ruoli a persone con competenze ed esperienze per lo svolgimento di attività di rilevazione, misurazione e gestione e controllo del rischio fiscale;
- i presidi e i processi organizzativi di contabilizzazione e registrazione dei fatti amministrativi, di calcolo degli importi delle imposte dirette e indirette a carico della Banca e del loro regolare pagamento alle scadenze previste dalle normative;
- le metodologie utilizzate per la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni fiscali, nonchè per la gestione di eventuali criticità;
- i controlli di primo livello volti a prevenire la commissione dei reati tributari;
- gli esiti delle verifiche sugli adempimenti tributari, ivi inclusa la disamina del sottostante di operazioni selezionate a campione;
- la situazione e la gestione dei contenziosi fiscali in corso.



6.18. CONTRABBANDO

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001⁴⁷

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Il recepimento della c.d. Direttiva P.I.F., relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 i reati di contrabbando doganale.

Il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII, Capo I, del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico Doganale) agli articoli da 282 a 301-bis. Tali articoli sono stati oggetto di depenalizzazione ex D. Lgs. 8/2016, con il quale una moltitudine di illeciti penali è stata trasformata in illecito amministrativo, di cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione è stato l'art. 295, che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum della pena, le circostanze aggravanti del contrabbando⁴⁸.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta come TUD - Testo Unico Doganale. Alla sua base vi sono i c.d. dazi doganali, ossia *"delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che li impone"*:

- **dazi doganali**: rappresentano una delle risorse dell'Unione europea che confluisce direttamente nel bilancio comunitario;

⁴⁷ Fattispecie di reato presupposto introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2020, n. 177) "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"

⁴⁸ Il presente capitolo del Modello Organizzativo elenca tutti i delitti previsti al Capo I del Titolo VII del D.P.R. 43/1973 – TUD: Testo Unico Doganale; si segnala che la dottrina ritiene che il reato-presupposto ex D. Lgs. 231/2001 debba intendersi limitato ai soli delitti del TUD che prevedono la pena detentiva: articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri), articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e articolo 295 (Contrabbando aggravato); pertanto, secondo tale approccio, tutte le altre disposizioni del Capo I del Titolo VII che sanzionano gli illeciti amministrativi non sarebbero ricompresi nei "reati" richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Il presente paragrafo riporta completamente il testo dei citati articoli 291-bis, 291-quater e 294 del TUD e, solo per evidenza, l'epigrafe degli altri articoli.

- **diritti doganali**: corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All'art. 34 si annovera il c.d. diritto di confine che si esplica nei dazi di importazione ed esportazione, nei prelievi e altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti comunitari e dalle norme di attuazione, nei diritti di monopolio, nelle sovrimposte di confine ed in ogni altra imposta e sovraimposta. Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito:
- relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale.
 - relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – Titolo VII “Violazioni doganali” - Capo I “Contrabbando” – articoli da 282 a 301-bis, intendendosi per delitti i fatti ivi previsti solo se superano diecimila euro di diritti di confine evasi

- Articolo 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Articolo 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Articolo 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Articolo 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- Articolo 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali
- Articolo 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- Articolo 288 - Contrabbando nei depositi doganali
- Articolo 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Articolo 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Articolo 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- **Articolo 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di

lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

- Articolo 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- **Articolo 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri⁴⁹**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Articolo 292 - Altri casi di contrabbando
- Articolo 294 - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato
- **Articolo 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando**

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il

⁴⁹ Con riferimento al paragrafo 6.12.2 del presente Modello (vedasi sopra): l'articolo 10 della Legge 146/2006 già prevede la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 per il delitto, se transnazionale, di cui all'articolo 291-quater del Testo Unico Doganale. La sanzione pecuniaria è più pesante: da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive. Con il nuovo articolo 25-sexiesdecies tale delitto associativo è imputabile ex D. Lgs. 231/2001 a prescindere dalla sua connotazione transnazionale, con le sanzioni meno gravose riportate in questo paragrafo.

contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

- Articolo 295-bis - Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità
- Articolo 296 - Recidiva del contrabbando
- Articolo 297 - Contrabbando abituale
- Articolo 298 - Contrabbando professionale
- Articolo 299 - Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale
- Articolo 300 - Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertá vigilata
- Articolo 301 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
- Articolo 301-bis - Destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando.

Descrizione del reato

Nel Testo Unico Doganale agli artt. 36 e seguenti si leggono i presupposti che danno origine al **delitto di contrabbando**, inteso come *“la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”*.

La fattispecie di reato presupposto ex art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 punisce pertanto la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine; si compie contrabbando quando si sottrae

la merce al controllo della dogana, non dichiarandola alla stessa, occultandola o falsificando i documenti di trasporto e/o commerciali. Il contrabbando può essere semplice o aggravato (quest'ultimo rientra tra i reati penali).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600,00 a 619.600,00

Sanzioni interdittive

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.18.1. Comportamenti a rischio

La probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata limitata da Banca Popolare dell'Alto Adige, poiché lo statuto sociale non contempla lo svolgimento di attività commerciali che potrebbero divenire contigue o prestarsi alla commissione delle fattispecie di reato presupposto; l'importazione di beni è in ogni caso destinata al consumo e/o a supportare i processi produttivi interni, non alla rivendita a terzi. Maggior attenzione deve essere prestata alla probabilità di concorso nei suddetti reati, attraverso relazioni d'affari con terze parti coinvolte nelle fattispecie di reato, relazioni che potrebbero configurare un interesse o derivare un vantaggio da parte della Banca.

Pertanto, la Banca individua al proprio interno come sensibili nell'ambito del reato in epigrafe le seguenti attività:

- l'importazione di beni necessari per l'attività aziendale;
- l'accensione e/o il mantenimento di rapporti bancari ancorché passivi e/o la concessione di credito ad enti ed organismi coinvolti in attività criminose della fattispecie; l'aspetto rilevante ai fini della prevenzione è rappresentato dai rapporti bancari instaurati con l'importatore e/o con l'esportatore e con lo spedizioniere doganale⁵⁰, che svolge tutte le formalità doganali nello

⁵⁰ Si tratta di una figura importante nell'ambito di un trasporto internazionale di merci essendo colui che aiuta l'esportatore o l'importatore nell'espletare le formalità doganali o nel richiedere specifici documenti ed autorizzazioni necessari ad un regolare scambio internazionale di merci: è un punto nevralgico per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al fine di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l'esportatore o l'importato nell'espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.

scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza).

6.18.2. Obblighi e divieti di condotta

1. Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la fattispecie.
2. Nell'espletamento delle succitate attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni hanno l'obbligo di concludere contratti solo con persone fisiche e giuridiche (in special modo quelle aventi per oggetto sociale l'esercizio di attività di import-export e di spedizioniere doganale) verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; a tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantirne la tracciabilità. I dati relativi ai rapporti con clienti importatori ed esportatori e con collaboratori esterni (spedizionieri), devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del profilo dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
3. I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:
 - rispettare le norme di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
 - applicare misure organizzative idonee ad evitare l'emissione di documentazione ai fini doganali, anche con il concorso e/o a beneficio di terzi, non coerente con la prestazione;
 - in caso di importazioni di merci per le finalità aziendali: pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti e conservare la documentazione doganale.

Nell'espletamento delle succitate attività considerate a rischio, vige l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001;
2. accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001; nel caso alla Banca sia proposta

un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera;

3. introdurre o concorrere all'introduzione di merci estere attraverso il confine di terra, via mare, via aerea, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
4. scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana, o concorrere a tali attività;
5. nascondere o concorrere a nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
6. asportare o concorrere ad asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
7. portare o concorrere a portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
8. distruggere documenti amministrativi e contabili relativi alle pratiche doganali svolte;
9. sottrarsi alle visite doganali.

6.19. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)⁵¹

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

⁵¹ L'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha disposto la modifica di rubrica e comma 1 dell'art. 493-ter c.p..

da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Descrizione del reato

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte:

1. la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo di servizi di pagamento, delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
2. la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento;
3. infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si tratta in questi ultimi casi di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Si fa presente che l'art. 2 del Decreto Legislativo 184/2021 introduce alcune modifiche al Codice penale. In particolare, vengono punite non solo le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione di "carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi", ma anche di "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti". L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, tra i quali possono rientrare anche gli strumenti immateriali.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebitamente per un profitto personale arrecando un danno

all'ente; laddove invece l'uso indebito fosse ascrivibile al titolare della carta di credito, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quello di indebito utilizzo di carta di credito. Diverso invece è il caso in cui l'uso indebito – o addirittura la falsificazione – vengano effettuati nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200 a 1.239.200

Sanzioni interdittive

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Comportamenti a rischio

Un esponente aziendale potrebbe, ad esempio, commettere il reato previsto dall'articolo 493-ter nel caso in cui, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, falsifichi o utilizzi indebitamente un dispositivo diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (ad es. home banking, POS e disposizioni di pagamento da e verso società che gestiscono piattaforme applicative di criptovalute). Vi possono rientrare, ad esempio, monete elettroniche, valute virtuali, criptovalute, ma anche carte di credito/debito aziendali.

Obblighi e divieti di condotta

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – al fine di realizzare un profitto o di possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute a:

- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario e/o disposizioni di pagamento (disposti per conto della clientela o in proprio), il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione e conferma di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa disposizione; o
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti effettuati con carte di credito e/o prepagate per la gestione dei fornitori o il pagamento di spese proprie della Banca; o
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Banca vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente inserita in contabilità dal personale dell'unità organizzativa Pianificazione, Amministrazione e Bilancio a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente; o
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; o
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa; o
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura).

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.⁵²)

⁵² Il D. lgs. n. 184 del 8 novembre 2021 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'introduzione dell'art. 493-quater.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Descrizione del reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. La condotta descritta potrebbe riscontrarsi nell'ambito di quelle attività che comportano la gestione e/o la diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e negli ambienti tecnologici a supporto di dette attività. Le suddette condotte, pertanto, saranno penalmente rilevanti solo se commesse con dolo specifico, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e se avranno ad oggetto strumenti "principalmente" costruiti o "specificamente" adattati al fine di commettere reati "riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante".

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800 a 774.500

Sanzioni interdittive

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Comportamenti a rischio

Il reato previsto dall'articolo 493-quater potrebbe essere commesso, ad esempio, se, un esponente aziendale, sempre a vantaggio o nell'interesse dell'ente, realizza un sistema informatico oppure apparecchiature o dispositivi progettati per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio, un programma informatico capace di accedere a una app con cui si trasferisce il denaro e, quindi, progettato per commettere un reato di indebito utilizzo di un mezzo di pagamento diverso dal contante).

Obblighi e divieti di condotta

Considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e/o a vantaggio della Banca.

Tuttavia, le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute a:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Banca e per le specifiche finalità assegnate; o
- eseguire le disposizioni di pagamento impartite dalla clientela nel rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza adottati e vigenti tempo per tempo;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici; o
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Banca, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura di gestione dei Data Breach; o
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento; o
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime; o
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Banca.; o

- in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.⁵³)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure anche nel caso di modificazione delle risultanze di un conto corrente intestato ad un ente pubblico, abusivamente accedendo ad un sistema di home banking (per la definizione di sistema informatico o telematico vedi *supra*, par. 6.5, "Reati di criminalità informatica").

Sanzione pecuniaria (in euro): Da 25.800 a 774.500

Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

⁵³ Il D. lgs. n. 184 del 8 novembre 2021 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 640-ter, comma 2.

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 493-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Descrizione del reato

La fattispecie punisce chiunque agevola il trasferimento di disponibilità di denaro e/o strumenti finanziari in assenza della documentazione di supporto e in violazione dei presidi AML in essere.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 387.250 a 929.400

Sanzioni interdittive

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Comportamenti a rischio

La Banca, con coscienza e volontà, agevola il trasferimento di disponibilità di denaro e/o strumenti finanziari in assenza della documentazione di supporto e in violazione dei presidi AML in essere.

Oppure, la Banca agevola il rilascio di una fidejussione o il finanziamento di un'impresa che partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, che abbia

attribuito fittiziamente ad altri la titolarità dell'impresa, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Senza valutare in modo adeguato gli aggiornamenti camerali disponibili, i sistemi CRIF e in violazione dei presidi AML in essere.

Obblighi e divieti di condotta

Presenza di presidi procedurali (verifica dell'esistenza del rapporto del beneficiario, dell'esistenza dell'esercizio aperto e di altri elementi formali) affiancati da controlli di linea in carico agli operatori.

Controlli di linea assegnati alle strutture organizzative della Banca relativamente alla gestione dei pagamenti (e dei relativi regolamenti) eseguiti con corrispondenti estere.

Controlli di linea assegnati alle strutture organizzative della Banca relativamente alla gestione delle richieste di trasferimento titoli e/o disponibilità finanziarie (al di fuori da pratiche di successione,...) e acquisizione di specifica documentazione di supporto (es. atti notarili di donazione,...), secondo le disposizioni disciplinate da ordini di servizio a supporto, tempo per tempo vigenti.

Controlli finalizzati a verificare la corrispondenza del cliente e dei soggetti collegati al cliente con legami anagrafici di delega, rappresentanza e titolarità effettiva - rispetto ai nominativi presenti nelle liste sensibili ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Blocco automatico della richiesta di pagamento, sul sistema informativo aziendale utilizzato per la gestione delle richieste di pagamento, laddove il beneficiario del pagamento sia un soggetto diverso dalla controparte (il sistema, infatti, consente la creazione di richieste di pagamento esclusivamente mediante l'aggancio ad un rapporto esistente, a sua volta collegato a una controparte presente in anagrafica o a un dipendente effettivamente presente in anagrafica, per il pagamento degli stipendi).

6.20. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE / RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) ⁵⁴

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) ⁵⁵

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto

⁵⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

⁵⁵ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Descrizione del reato

È punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Si tratta della condotta tipica del furto, connotata in questo ambito per l'oggetto materiale rappresentato dal bene culturale. Si tratta quindi di un reato comune, con elemento psicologico rappresentato da dolo diretto o eventuale.

Il dolo è poi specifico (finalità di trarre profitto), salvo il caso di impossessamento di beni appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini che ricadono nel demanio, per i quali è previsto il dolo generico.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200 a 5.284.300

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Descrizione del reato

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune, con elemento psicologico rappresentato da dolo diretto o eventuale. Il dolo è poi specifico (finalità di trarre profitto).

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600 a 774.000

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione del reato

È punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

La ratio della fattispecie è rafforzare la tutela del patrimonio culturale, rispetto alla tutela generale del patrimonio, ricomprendendo tutte le condotte, diverse da quelle di concorso di per sé sanzionabili ex art. 110 Codice Penale, che in qualche misura possono contribuire ad agevolare il programma criminoso.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200 a 5.284.300

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione del reato

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratta di un reato comune, con elemento psicologico rappresentato da dolo diretto o eventuale. Il dolo è generico, identificabile nella consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni impiegati in attività economiche e finanziarie.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 129.000 a 1.549.000

Sanzioni interdittive

- interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (rif. art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Descrizione del reato

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Si tratta di un reato comune, con elemento psicologico rappresentato da dolo diretto o eventuale. Il dolo è specifico, identificabile nella volontà di far apparire la liceità della provenienza del bene culturale. La ratio è la tutela della fede pubblica in relazione alla documentazione attestante la provenienza del bene.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 103.200 a 5.284.300

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Descrizione del reato

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Si tratta di un reato comune, con elemento psicologico rappresentato da dolo diretto o eventuale. Il dolo è generico. La ratio della fattispecie è sanzionare le condotte poste in essere in violazione dei procedimenti normativamente previsti per l'alienazione dei beni culturali.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 25.800 a 619.600

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione

del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Descrizione del reato

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600 a 774.000

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge,

la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Descrizione del reato

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punito:

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 51.600 a 774.000

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Descrizione del reato

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400 a 1.084.300

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Descrizione del reato

Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Si tratta di un reato comune a dolo diretto o eventuale e generico.

La ratio della norma è reprimere ogni condotta ai danni del patrimonio culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 129.000 a 1.549.000

Sanzioni interdittive

- interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (rif. art. 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Descrizione del reato

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

Si tratta di un reato comune a dolo diretto o eventuale e generico.

La ratio della norma è sanzionare la contraffazione in qualunque modalità possa essere realizzata, in senso vero e proprio di creazione dell'opera contraffatta e/o suo commercio o in senso figurato con l'accreditamento per vere di opere false.

Sanzione pecuniaria (in euro): da 77.400 a 1.084.300

Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a due anni)

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.20.1. Comportamenti a rischio

Con la L. 22 del 9 marzo 2022, n il legislatore ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

All'interno della Banca il rischio di commissione di detti reati potrebbe configurarsi nella gestione degli immobili di proprietà o in locazione ovvero nella gestione delle opere d'arte, laddove gli stessi siano soggetti a vincoli/autorizzazioni rilasciati dalla Soprintendenza delle opere d'arte territorialmente competente.

Con riferimento all'operatività bancaria il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale può presentarsi, in maniera indiretta o in concorso, nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite che pregiudichino il patrimonio di beni culturali tutelati dallo Stato ovvero il patrimonio paesaggistico di determinati luoghi.

6.20.2. Obblighi/Divieti di condotta

Le strutture della Banca nelle aree che maggiormente presentano rischi di commissione dei reati contro i beni culturali osservano e rispettano i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi in riferimento ai reati anzidetti:

- I ruoli e le responsabilità connessi alle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili sono specificatamente definiti e opportunamente formalizzati.
- Gli atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione o comunque qualsiasi altro accordo avente ad oggetto beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono adeguatamente formalizzati e sono posti in essere nel rispetto dai vincoli eventualmente presenti.
- Nel corso delle attività di gestione e manutenzione degli immobili, la Banca verifica la presenza di beni aventi carattere artistico-culturale che possano essere soggetti a vincoli disposti dalle autorità competenti.
- La Banca, in sede di acquisto o comunque nel momento in cui entra nella disponibilità di un bene immobile, effettua una verifica ex-ante per riscontrare la presenza di vincoli aventi carattere artistico culturale.
- La Banca procede all'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare atti di disposizione sui beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale. Gli atti di disposizione sui beni artistico-culturali devono essere effettuati solamente da soggetti muniti di idonee deleghe e procure o comunque espressamente autorizzati dalla normativa interna.
- Qualora la Banca, nell'ambito delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e/o di riqualificazione degli stessi, si avvalga di un fornitore terzo, pone in essere tutte le azioni necessarie a preservare l'integrità dei beni medesimi, anche comunicando allo stesso che il bene immobile è di interesse artistico-culturale e/o l'eventuale presenza di beni artistico-culturali all'interno dell'immobile; l'eventuale comunicazione è tracciata a e archiviata.

- In sede di affidamento di clientela che opera nel settore delle opere d'arte (privati, antiquari, case d'asta,...), che effettuano investimenti a titolo personale o che svolgono come attività caratteristica il commercio di opere d'arte, riconducibili a beni culturali protetti, è opportuno richiedere idonea documentazione attestante la regolare tenuta dei registri che documentano la provenienza dei beni trattati.
- Divieto di porre in essere operazioni di finanziamento/affidamento/assunzione in garanzia nei confronti di clientela che non possa documentare la provenienza dei beni eventualmente posti in garanzia.

7. MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO

Al fine di meglio indirizzare le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio reato, intervenendo significativamente laddove esse abbiano maggiore possibilità di concretizzarsi, la Banca ha intrapreso e mantiene nel continuo un'attività di analisi dei reati presupposto (*risk assessment reati ex D.Lgs. 231/2001*) che, tenuto conto della natura e delle dinamiche attraverso cui essi si realizzano, possono eventualmente essere commessi dai soggetti di vertice o dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza in ciascuna delle aree/unità organizzative in cui è organizzata la struttura della Banca stessa.

Dall'attività di *risk assessment*, svolta anche attraverso apposite interviste con i soggetti che vi operano e tenuto conto dell'organigramma e del funzionigramma per ciascuna di esse tempo per tempo vigente, sono individuate ed aggiornate le aree/attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto che abbiano maggiore probabilità di verifica in considerazione delle peculiari caratteristiche proprie del sistema bancario e, più particolarmente, di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa:

- area sensibile relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- area sensibile relativa ai reati e agli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato (art. 25-sexies);
- area sensibile relativa ai reati societari e al reato di agiotaggio (art. 25-ter);
- area sensibile relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies), ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) e ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter);
- area sensibile relativa ai reati di criminalità informatica (art. 24-bis);
- area sensibile relativa ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies);
- area sensibile relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- area sensibile relativa al reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) nonché ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) e ai delitti in materia di violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea (art. 25-octies. 2);

- area sensibile relativa ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- area sensibile relativa ai reati ambientali (art. 25-undecies),
- area sensibile relativa ai reati derivanti da impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- area sensibile relativa ai delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- area sensibile relativa ai delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- area sensibile relativa ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- area sensibile relativa al reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
- area sensibile relativa ai delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) nonché al reato di riciclaggio di beni naturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).